

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,

e successive integrazioni e modificazioni

Redatto da Avv. Caterina Seminara in data 01.10.2018

Verificato da Claudio Pascucci in data 15.10.2018

Approvato con delibera CdA del 30.10.2018

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

INDICE

PARTE GENERALE	8
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	9
1. Sintesi della normativa	9
2. L'adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione quale strumento di prevenzione ed esimente della responsabilità in capo all'azienda	21
PARTE PRIMA	24
IL MODELLO DELLA PASCUCCI OPERE PUBBLICHE S.R.L.	24
1. Struttura della <i>Governance</i> della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. e raggio di azione della Società	
1.1 Modello di <i>Governance</i> della Società	26
1.2 Assetto organizzativo della Società	26
1.3 Finalità, Elaborazione ed Approvazione del Modello	27
1.4 Obiettivi del Modello	29
1.5 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato ³⁰	
1.6 Verifica ed Aggiornamento del Modello	30
1.7 Verifiche sull'efficacia del Modello	31
2. Adozione e Costruzione del Modello	31
3. Destinatari del Modello	34
4. Il Codice Etico	35
PARTE SECONDA	36
L'ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO	36
1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	36
2. Generalità e composizione dell'Organismo di Vigilanza della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.	36
2.1 Requisiti dei componenti dell'OdV, cause di incompatibilità e responsabilità	36
2.2 Nomina, durata e compenso	37
2.3 Sostituzione, decadenza e revoca	37
3. Risorse a disposizione dell'Organismo di Vigilanza	38
3.1 Collaboratori	38

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

4. Poteri e Compiti dell'Organismo di Vigilanza	39
5. Informativa dell'Organismo di Vigilanza	42
5.1 Gestione della documentazione	43
5.2 Regolamento di funzionamento dell'OdV	43
PARTE TERZA	44
FLUSSI INFORMATIVI, DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE	44
1. Nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	44
2. Nei confronti del Consiglio di Amministrazione	46
3. Nei confronti degli apicali e dei Dipendenti	47
4. Nei confronti dei Consulenti	47
PARTE QUARTA	49
SISTEMA DISCIPLINARE	49
1. Obiettivi del sistema disciplinare	49
2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	49
2.1 Ambito di applicazione e condotte rilevanti	50
3. Sanzioni applicabili	51
3.1 Richiamo verbale	51
3.2 Richiamo scritto	52
3.3 Multa	52
3.4 Sospensione della retribuzione	52
3.5 Licenziamento senza preavviso	53
4. Struttura del sistema disciplinare nei confronti dei Dipendenti	54
4.1 (<i>segue</i>) Nei confronti dei Dirigenti	54
4.2 (<i>segue</i>) Nei confronti degli Amministratori e Sindaci	55
4.3 (<i>segue</i>) Nei confronti di Consulenti	55
5. Procedimento sanzionatorio	55
PARTE SPECIALE I	57
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	57

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	57
1. Le fattispecie di riferimento	57
2. Le Aree a Rischio	71
3. Funzioni Aziendali coinvolte	74
4. Presidi e Regole di comportamento	74
PARTE SPECIALE II	82
REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	82
ART. 24 <i>BIS</i> DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	82
1. Le fattispecie di riferimento	82
2. Le Aree a Rischio	91
3. Presidi e Regole di comportamento	92
PARTE SPECIALE III	95
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	95
ART. 24 <i>TER</i> DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	95
1. Le fattispecie di riferimento	95
2. Le Aree a Rischio	100
3. Presidi e Regole di comportamento	100
PARTE SPECIALE IV	103
REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	103
ART. 25 <i>BIS</i> D.LGS.231/2001	103
1. Le fattispecie di riferimento	103
2. Le Aree a Rischio	107
3. Funzioni Aziendali coinvolte	108
4. Presidi e Regole di comportamento	108
PARTE SPECIALE V	110
REATI SOCIETARI	110
ART. 25 <i>TER</i> DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	110
A. art. 25 <i>ter</i> lett. a - s; art. 25 <i>sexies</i>	110

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

1. Le fattispecie di riferimento	110
2.L'individuazione delle Aree a Rischio	123
3.Funzioni Aziendali coinvolte	124
4.Presidi e Regole di comportamento	124
B.lettera s) <i>bis</i>	129
1.Le fattispecie di riferimento	129
2. L'individuazione delle Aree a Rischio	134
3.Funzioni Aziendali coinvolte	135
4. Presidi e Regole di comportamento	136
PARTE SPECIALE VI	
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALI	142
ART. 25 <i>QUINQUIES</i> DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	
1. La fattispecie di riferimento	142
2. Le Aree a Rischio	144
3.Funzioni Aziendali coinvolte	144
4. Presidi e Regole di comportamento	145
PARTE SPECIALE VII	
OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO 147	
ART. 25 <i>SEPTIES</i> DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	
1. Le fattispecie di riferimento	147
2. Conformità al D.Lgs. 81/2008	150
3. Le Aree a Rischio	152
4. Presidi e Regole di comportamento	152
PARTE SPECIALE VIII	
REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE'AUTORICICLAGGI	
ART. 25 <i>OCTIES</i> D.LGS.231/2001	
	154

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

1. Le fattispecie di riferimento	154
2. Le Aree a Rischio	158
3. Funzioni Aziendali coinvolte	160
4. Presidi e Regole di comportamento	160
PARTE SPECIALE IX	
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	163
ART. 25 <i>NOVIES</i> D.LGS. 231/2001	163
1. Le fattispecie di riferimento	163
2. Le Aree a Rischio	170
3. Funzioni Aziendali coinvolte	170
4. Presidi e Regole di comportamento	170
PARTE SPECIALE X	
REATI AMBIENTALI	173
ART. 25 <i>UNDECIES</i> DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	173
1. Le fattispecie di riferimento	173
1.1. Codice Penale	174
1.2 D.Lgs. 152/2006	179
1.3 Legge n. 150/1992	189
1.4 Legge n. 549/1993	189
1.5 D.Lgs. 202/2007 – inquinamento provocato dalle navi	191
2. Le Aree a Rischio	191
3. Funzioni Aziendali coinvolte	192
4. Presidi e Regole di comportamento	193
PARTE SPECIALE XI	
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	194
ART. 25 <i>DUODECIES</i> DEL D.LGS.231/2001	194
1. Le fattispecie di riferimento	194
2. Le Aree a Rischio	197
3. Funzioni Aziendali coinvolte	197

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

4. Presidi e Regole di comportamento

198

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

PARTE GENERALE

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1. Sintesi della normativa

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti a seguito della commissione di reato. Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica. La normativa prevede, infatti, una responsabilità cd. "amministrativa" propria degli enti (con ciò intendendosi anche le imprese ed anche in forma di Società) a seguito della commissione di determinati reati (c.d. "reati presupposto") posti in essere nel loro interesse o vantaggio da soggetti preposti, dipendenti o anche solo in rapporto funzionale con l'ente stesso.

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il decreto attribuisce al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo "oggettivo", riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica "ex ante"; viceversa, quella sul "vantaggio", il quale può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica "ex post", dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Il comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 delimita la responsabilità dell'ente escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per lo stesso, viene commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi. La norma va letta in combinazione con

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

quella dell'art. 12, primo comma, lett. a), ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo"*. Se, quindi, il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, quest'ultimo sarà passibile di sanzione.

Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito; infine, nel caso in cui si accerti che il soggetto abbia perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente sarà totalmente esonerato da responsabilità a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

La finalità che il legislatore ha voluto perseguire è quella di coinvolgere il patrimonio dell'azienda e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti penali realizzati da amministratori e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, in modo tale da richiamare i soggetti interessati ad un maggiore controllo della regolarità e della legalità dell'operato aziendale, anche in funzione preventiva.

Secondo il principio di legalità solo i reati espressamente indicati dalla legge generano la responsabilità degli enti.

Di seguito si riporta un'elencazione dei reati presupposto individuati dal Decreto, richiamati per famiglie di appartenenza:

- Reati in danno della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1, D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati societari, incluso il reato di Corruzione tra privati (art. 25 *ter*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater*, D.Lgs. n. 231/2001);

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- Reati contro l'incolumità fisica con particolare riferimento alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale in materia di tutela dei minori e riduzione in schiavitù (art. 25 *quinqies*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati ed illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (art. 25 *sexies*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati colposi di omicidio o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati ambientali (art. 25 *undecies*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico illecito di migranti intralcio alla Giustizia (Legge 16 marzo 2006, nr. 146 artt. 3 e 10).

È bene precisare che, sotto il profilo personale, la responsabilità amministrativa dell'ente sorge quando la condotta sia stata posta in essere da soggetti legati all'ente da relazioni funzionali, individuate dalla legge in due categorie: quella facente capo ai soggetti in c.d. posizione apicale¹, cioè i vertici dell'azienda, e quella riguardante i soggetti c.d. sottoposti all'altrui direzione².

Le sanzioni previste dalla legge a carico dell'ente responsabile sono:

- sanzione pecuniaria;

¹ Precisamente interessa amministratori, anche di fatto, loro rappresentanti, direttori generali, preposti a sedi secondarie e, in caso di organizzazione divisionale, direttori di divisione.

² Si intendono persone che agiscono sotto la direzione o la vigilanza delle persone esercenti le funzioni sopra indicate come apicali, in ciò comprendendosi, secondo i primi esegeti, anche soggetti non dipendenti dell'ente, quali agenti, collaboratori, consulenti.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- sanzione interdittiva;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie e la confisca vengono sempre applicate, mentre la sanzione interdittiva e la pubblicazione della sentenza sono previste solo per alcune tipologie di reato.

Sono sanzioni interdittive:

- interdizione all'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni che siano funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tali sanzioni limitano notevolmente la libertà di azione dell'ente e sono generalmente temporanee. Di norma esse vengono irrogate:

- in caso di reiterazione dell'illecito;
- se l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità;
- ove vengano evidenziate gravi carenze organizzative.

La normativa in oggetto è applicata, secondo i principi e le procedure del diritto penale, dal Giudice Penale.

Ripercorrendo brevemente l'evoluzione legislativa della normativa in oggetto, il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), si riferisce ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, per completezza qui di seguito elencati:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2 comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica (art. 640 *ter* c.p.).

Successivamente la Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*”, ha inserito l'art. 25 *bis*, che mira a punire gli Enti per i delitti previsti dal Codice Penale in materia di “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”.

Si fa riferimento, specificamente, ai reati di:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.), cui sono stati aggiunti, con l'art. 15, comma 7, lett a), n. 2, L. 23 luglio 2009, n. 99, i reati di:
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Nell'ambito della riforma del diritto societario, il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, ha introdotto il nuovo art. 25 *ter*, estendendo il regime della responsabilità da reato degli enti ai c.d. reati societari, dei quali di seguito, per completezza, si ricordano:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, comma 2, c.c., successivamente abrogato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624, 1 e 2 comma, c.c., successivamente abrogato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

Lo stesso art. 25 *ter* è stato poi modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha, tra l'altro, inserito tra i reati presupposto per l'applicazione delle sanzioni agli enti l'art. 2629 *bis* c.c. in tema di omessa comunicazione del conflitto di interessi.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Inoltre, il suddetto articolo è stato ulteriormente modificato dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69 che, nell'apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto - all'articolo 12 - anche delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari", inserendo nel novero dei reati-presupposto anche l'art. 2621 bis c.c. Da ultimo, nel *corpus* dell'art. 25 ter è stata introdotta, ex art. 1, comma 77, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190, la fattispecie di cui all'art. 2635, comma 3, c.c. in materia di corruzione tra privati, che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 6, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, viene affiancata dai reati di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635 bis c.c.

La Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha introdotto nel Decreto l'art. 25 quater, che inserisce nel novero dei reati presupposto per l'applicazione delle sanzioni agli enti, i "delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o comunque che siano stati posti in essere in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo tenutasi a New York il 9 dicembre 1999.

Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha aggiunto agli altri l'art. 25 quinquies riguardante i delitti contro la personalità individuale, quali, a titolo d'esempio, la riduzione in schiavitù e la tratta di persone ovvero l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) introdotto dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199; in materia attinente a questa, la Legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha inserito l'art. 25 quater.1, che punisce gli enti nella cui struttura è commesso il delitto di cui all'art. 583 bis c.p. in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Con la Legge 18 aprile 2005, n. 62, è stato aggiunto l'art. 25 sexies concernente i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché i relativi illeciti amministrativi.

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto due nuove tipologie di reato-presupposto all'interno della disciplina di cui al D.Lgs. 231/01. Nel Decreto è stato, infatti, inserito l'art. 25 septies, che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 589 e 590 c.p.), commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Il provvedimento legislativo, integrando il quadro delle norme di presidio in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro stabilisce, come fattore di novità, la punibilità delle Società anche per i reati di natura colposa, diversamente da quanto previsto finora per i reati in ambito D.Lgs. 231/01, per i quali era necessario come presupposto la sussistenza dell'elemento del dolo (previsione e volontà dell'evento come conseguenza dell'azione o dell'omissione, oppure coscienza e volontà del fatto nei reati privi di evento in senso naturalistico).

Inoltre, con l'entrata in vigore della Legge 123/2007 e specialmente del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si è rafforzata l'importanza dell'adozione e attuazione di modelli organizzati o sistemi di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza aziendale la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha aderito alla norma BS OHSAS 18001:2007 la cui adozione, conformemente a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, ha efficacia esimente del settore della salute e sicurezza sul lavoro previsto dal D.Lgs. 231/01.

Proseguendo nella trattazione, il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 relativo all'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha introdotto l'art. 25 *octies*, così estendendo l'ambito della responsabilità da reato degli enti in relazione ai reati di riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.) nonché alla nuova fattispecie, introdotta dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186, di autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.).

Inoltre, l'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 ha ratificato la normativa comunitaria contro il crimine organizzato transnazionale relativamente a quei reati posti in essere da un gruppo organizzato in più di uno Stato ovvero a quelli commessi in un singolo Stato da parte di un'organizzazione criminale operante su base internazionale.

Tale legge comprende le seguenti tipologie di reato:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 *bis*);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286).

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, pur non inserendo nuove tipologie di reato nell'ambito di responsabilità dell'ente, opera un rinvio al sistema sanzionatorio previsto da quest'ultimo, prevedendo un regime di responsabilità solidale degli amministratori o rappresentanti della persona giuridica nel caso in cui il fatto illecito costituito dal divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sia a loro imputabile. Le sanzioni previste sono in tal caso di tipo pecuniario.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008 della L. del 18 marzo 2008, n. 48 viene introdotto l'art. 24 *bis* recante la previsione delle seguenti fattispecie di reato in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 della L. 15 luglio 2009, n. 94, viene inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 24 *ter*, riguardante la responsabilità da reato degli enti per i seguenti delitti di criminalità organizzata:

- associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5) c.p.p.).

L'elenco dei reati suscettibili di determinare la responsabilità da reato di un ente è stato ulteriormente ampliato con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 della L. 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", che introduce il nuovo articolo 25 *bis.1* "Delitti contro l'industria e il commercio" e 25 *novies* "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

La Legge 3 agosto 2009, n. 116, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*", introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *decies* "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Le fattispecie criminose previste dall'art. 25 *undecies* del Decreto sono state invece introdotte dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, riguardante i cd. reati ambientali. Tale articolo è stato oggetto di recente modifica tramite la Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante “*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*” (G.U. Serie Generale n. 122 del 28 maggio 2015) che ha modificato in maniera significativa il D.Lgs. 152/06 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla disciplina sanzionatoria) ed ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI *bis* intitolato “*Dei delitti contro l'ambiente*”), buona parte dei quali sono attualmente presupposto per la responsabilità amministrativa dell'impresa. Ne è derivata, così, una importante modifica e integrazione dell'articolo 25 *undecies* del D.Lgs 231/01, entrata in vigore il 29 maggio 2015. In virtù di tale modifica l'elenco dei reati previsti dall'art. 25 *undecies* è il seguente:

- inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137, commi 2, 3, e 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, D.Lgs. 152/06);
- scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 152/06);
- gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 152/06);
- realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 152/06);

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni e carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256, comma 4, D.Lgs. 152/06);
- miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, D.Lgs. 152/06);
- deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, D.Lgs. 152/06);
- omessa bonifica di siti inquinati e la mancata comunicazione dell'evento inquinante (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06);
- falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/06);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06);
- indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6, D.Lgs. 152/06);
- trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI (art. 260 bis, comma 7, secondo e terzo periodo, D.Lgs. 152/06);
- trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260 bis, comma 8, primo e secondo periodo, D.Lgs. 152/06);
- violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/06);
- reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 3 bis, comma 1 e art. 6, comma 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
- inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (art. 8, commi 1 e 2 e art. 9, commi 1 e 2, del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

In questo contesto, la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha sviluppato il presente Modello conformemente alla norma UN EN ISO 14001:2004 al fine di prevenire la commissione di reati ambientali.

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, ha introdotto le fattispecie criminose previste dall'art. 25 *duodecies* del Decreto, il cui novero è stato recentemente ampliato dalle modifiche apportate dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161. Tale disposizione prevede l'estensione della responsabilità da reato degli enti qualora vengano superate le norme minime relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione).

Per quanto attiene alla trattazione specifica dei singoli reati, nella Parte Speciale verranno esaminate quelle fattispecie che si ritiene possano verosimilmente trovare applicazione nei confronti della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.

Per quanto concerne invece le altre categorie di reati, realizzabili mediante comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività societaria, si ritiene adeguata, quale misura preventiva, l'osservanza delle disposizioni contenute nel "Codice Etico".

2. L'adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione quale strumento di prevenzione ed esimente della responsabilità in capo all'azienda

La legge³ esonera dalla responsabilità l'ente qualora quest'ultimo dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali da essa considerati⁴; tale esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi⁵.

³ Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001.

⁴ Si tratta di un'esimente da responsabilità, in quanto serve ad escludere la colpa di organizzazione (cioè l'elemento soggettivo necessario ai fini dell'esistenza del reato) dell'ente in relazione alla commissione del reato.

⁵ Gli effetti positivi dell'adozione di questo Modello non sono limitati all'esclusione in radice della responsabilità dell'ente in caso di una loro attuazione in via preventiva rispetto alla commissione del reato da parte di propri rappresentanti, dirigenti o dipendenti. Infatti, se adottato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, esso può concorrere ad evitare all'ente le più gravi sanzioni interdittive (art. 17 lett. b) - e di riflesso impedire la pubblicazione della sentenza di condanna -

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Circa l'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione "apicale"⁶, si avrà esclusione della responsabilità dell'ente qualora quest'ultimo dimostri che:

- che sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne costituenti il Modello;
- che il Modello risulti astrattamente idoneo a *"prevenire reati della specie di quello verificatosi"*;
- che tale Modello sia stato attuato *"efficacemente prima della commissione del reato"*;
- che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del suddetto organismo⁷;
- che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione e Gestione.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, la responsabilità dell'ente può derivare dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dell'impresa; tale inosservanza è esclusa dalla legge se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Quindi, sia nel caso di reati commessi da apicali che da sottoposti, l'adozione e la efficace attuazione da parte dell'ente del Modello è condizione essenziale per evitare la responsabilità diretta dell'azienda.

Il Decreto prevede, inoltre, all'art. 6, comma 2, che il Modello adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 debba rispondere alle seguenti esigenze e requisiti:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto e suoi aggiornamenti;

ed inoltre possono determinare una sensibile riduzione delle pene pecuniarie (art. 12). Anche la semplice dichiarazione di voler attuare tale Modello, unitamente alla sussistenza di altre condizioni, può implicare la sospensione delle misure cautelari interdittive eventualmente adottate in corso di causa (art. 49), nonchè la revoca delle stesse in caso di effettiva attuazione di detti modelli, sempre in presenza delle altre condizioni necessarie (artt. 49 e 50).

⁶ A norma dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, soggetti in posizione apicale sono i titolari, anche in via di fatto, di funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell'ente o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Destinatari della norma saranno quindi gli amministratori, i legali rappresentanti a qualunque titolo, i direttori generali ed i direttori di divisioni munite di autonomia finanziaria.

⁷ Infatti, solo l'elusione o l'insufficiente controllo da parte dell'apposito organismo possono concorrere a determinare, pur in presenza di un Modello di Organizzazione e Controllo astrattamente idoneo ed efficace, la commissione dei reati-presupposto indicati dal D.Lgs. 231/01.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- indicare e predisporre le procedure o “protocolli” che disciplinano la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità d’individuazione e di gestione delle risorse finanziarie impiegate per impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi d’informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;
- configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, allo scopo di perseguire la propria *mission* aziendale, la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha deciso di sviluppare un Sistema di gestione per la Qualità dei propri processi secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

PARTE PRIMA

IL MODELLO DELLA PASCUCCI OPERE PUBBLICHE S.R.L.

1. Struttura della *Governance* della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. e raggio di azione della Società

La Società Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. nasce nel 2001 succedendo alla Società Pascucci s.a.s. già operante sin dal 1963, come ditta individuale Pascucci Vincenzo.

In oltre mezzo secolo di esperienza, professionalità ed impegno al servizio del settore edile, i titolari della Società Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ed i suoi collaboratori hanno rafforzato le specializzazioni nelle opere idrauliche, acquedottistiche, nei lavori stradali ed infrastrutturali e nei servizi di pubblica utilità, interessando nuove aree di intervento quali la costruzione e manutenzione di edifici civili ed industriali.

La solidità organizzativa e direzionale, la struttura organica e la proprietà di adeguate attrezzature tecniche, consentono alla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. di lavorare in piena autonomia, al fine di soddisfare al meglio le necessità e le richieste dei propri Committenti, diventando così negli anni sinonimo di garanzia e serietà a livello nazionale.

L'Azienda, con sede legale in Roma, sposa il forte legame tra il territorio in cui opera e la spinta verso l'internazionalizzazione, attuando un pensiero positivo ed in costante evoluzione, rappresentando un interlocutore consolidato sia per la Pubblica Amministrazione sia come società capace di sviluppare iniziative immobiliari private.

L'attività della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. comprende vari campi dell'ingegneria civile, industriale e delle infrastrutture.

L'azienda è consapevole che mettere la propria competenza al servizio della collettività è prima di tutto una responsabilità per il bene comune.

Strade, riqualificazioni urbane, urbanizzazioni comprendenti reti idriche, fognarie e di illuminazione, impianti di depurazione, sono le opere su cui l'Azienda ha fondato la propria forza rispondendo con

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

efficienza e puntualità a qualsiasi richiesta del settore ed affrontando con prontezza e flessibilità ogni esigenza del mercato, in quanto si è avvalsa di personale altamente qualificato.

L'azienda opera, inoltre, nel campo della costruzione di nuovi edifici ad uso civile ed industriale, nella ristrutturazione di edifici esistenti compresa la realizzazione *ex novo* di scuole ed edifici destinati alle attività commerciali.

L'innovazione tecnologica, la preparazione costante e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro si sono rivelati fattori indispensabili del metodo operativo della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.

La *mission* aziendale consiste nell'accrescimento delle proprie competenze volto al mercato della Pubblica Amministrazione e dei clienti privati, coniugando qualità ed utilizzo di materiali e tecnologie che permettano di eseguire la propria attività rispettando le norme e gli standard europei, consolidando nel tempo i rapporti con i fornitori più affidabili nel proprio settore di attività.

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., inoltre, è abilitata ai sensi del Decreto n. 37 del 22/01/2008, recante norme per la sicurezza degli impianti, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del predetto Decreto Ministeriale per le lettere a), b), c), d) e g).

La Società è in possesso della certificazione SOA rilasciata dall'ente certificatore SOA GROUP SPA in data 02 dicembre 2013 per le categorie OG1-OG3-OG6 e OS22; inoltre ha adottato dal 2017 la politica integrata per gestire le proprie attività perseguendo l'eccellenza nel campo della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in termini di soddisfazione del Cliente, di tutela dell'ambiente e salute e sicurezza dei propri operatori nei luoghi di lavoro. Ha ottenuto infatti il possesso delle certificazioni ISO 9001:2015, ISO OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015.

Infine, la Società è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali sezione di Roma alla categoria 2 *bis* per produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e di trasporto dei propri rifiuti.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

1.1 Modello di *Governance* della Società

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è una società a responsabilità limitata ed è costituita da un Consiglio di Amministrazione. La durata della Società è stata fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prolungata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Lo statuto della società prevede i seguenti Organi societari:

- L'Assemblea dei Soci (organo con funzioni esclusivamente deliberative con il quale i soci esprimono la volontà sociale che poi viene attuata dall'organo amministrativo).
- Il Consiglio di Amministrazione (ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali che non siano per legge o per statuto, in modo tassativo ed inderogabili, riservati all'Assemblea dei Soci).

1.2 Assetto organizzativo della Società

Secondo l'organigramma aziendale, l'assetto organizzativo della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è così strutturato:

- Al vertice si trova la Direzione Generale (DGE); il ruolo è ricoperto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale sono stati dati i più ampi poteri di gestione e di rappresentanza. Vengono nominati direttamente dalla DGE, il Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP), il Medico Competente e il Responsabile Lavoratori Sicurezza (RLS). Tali incarichi comportano il coordinamento tra le tre figure sopraindicate al fine di individuare e valutare i fattori di rischio, individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale.
- Il RSPP riveste in azienda la qualifica di tecnico, essendo in possesso delle capacità e requisiti professionali adeguati; inoltre partecipa a corsi specifici in materia di sicurezza ed igiene del lavoro come previsto dall'art 32 comma 2 D.Lgs. 81/08 seguendo gli aggiornamenti secondo quanto stabilito all'art. 32 comma 6 D.Lgs. 81/08; da lui dipendono gerarchicamente le seguenti figure:
 - ✓ l'Addetto al Primo Soccorso;
 - ✓ l'Assistente Sicurezza;
 - ✓ gli Addetti Gestione Emergenze;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- ✓ i Preposti;
- Dalla Direzione Generale dipendono anche i Responsabili delle funzioni aziendali e più esattamente:
 - ✓ Responsabile Amministrazione e Finanza;
 - ✓ Responsabile Sistema Integrato;
 - ✓ Responsabile Personale;
 - ✓ Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione;
 - ✓ Responsabile Tecnico;
 - ✓ Responsabile di Commessa;
 - ✓ Responsabile Manutenzione e Logistica;
 - ✓ Responsabile Acquisti;
 - ✓ Responsabile Gare;
 - ✓ Responsabile Legale.

I suddetti Responsabili adeguano la loro condotta in base alle prescrizioni contenute nel Modello e del Codice Etico, verificandone il rispetto e l'osservanza da parte del personale e dei collaboratori.

1.3 Finalità, Elaborazione ed Approvazione del Modello

La legge consente alle Associazioni di categoria l'individuazione di linee guida generali, definite Codici di Comportamento, per la costruzione dei modelli organizzativi.

Anche se la legge non riconduce espressamente a tali linee guida un valore regolamentare vincolante o presuntivo⁸, è di tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione di esse sia un punto di riferimento per le decisioni giudiziali in materia⁹.

Nel caso di specie, sono state prese in considerazione le **Linee Guida** sviluppate e pubblicate da **Confindustria**¹⁰, che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la

⁸ Infatti, la legge non prevede né un obbligo di adozione delle linee guida da parte degli enti aderenti alla Associazione di categoria né una presunzione per i giudici in sede di giudizio.

⁹ Nella previsione legislativa l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è prospettata in termini di facoltatività, non di obbligatorietà. Ed infatti, la sua mancata adozione non è soggetta ad alcuna sanzione, anche se di fatto è necessaria ai fini del beneficio dell'esimente ex D.Lgs. 231/01.

¹⁰ "Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001" del 7 marzo 2002 e "Appendice Integrativa" del 03 ottobre 2002, aggiornate in data 21 luglio 2014.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello.

È opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

Sebbene l'adozione del Modello rappresenti una facoltà e non un obbligo, la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha deciso di procedere con l'elaborazione e la costruzione del presente Modello al duplice fine di adeguarsi alle finalità di prevenzione indicate dal legislatore e di proteggere dagli effetti negativi derivanti da una inopinata applicazione di sanzioni gli interessi dell'azienda nel suo insieme.

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ritiene inoltre che l'adozione del Modello costituisca una opportunità importante di verifica, revisione ed integrazione dei processi decisionali ed applicativi aziendali,

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

nonché dei sistemi di controllo dei medesimi, rafforzando l'immagine di correttezza e trasparenza alla quale è orientata l'attività aziendale.

1.4 Obiettivi del Modello

Con l'adozione del Modello, la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. si pone l'obiettivo principale di disporre di un sistema strutturato di procedure e controlli che riduca (sino a giungere ad una sua tendenziale eliminazione), nei processi individuati come "a rischio reato", il rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 e degli illeciti in genere.

Infatti, la commissione di tali reati rilevanti e di comportamenti illeciti in genere, pur potendo essere posta in essere da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio della Società, è comunque assolutamente contraria alla volontà della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. e comporta in ogni caso un notevole danno per l'azienda, dal momento che espone quest'ultima a pesanti sanzioni interdittive e/o pecuniarie.

Il Modello, quindi, predispone gli strumenti per il monitoraggio dei processi a rischio, per permettere una efficace prevenzione dei comportamenti illeciti, per assicurare un tempestivo intervento aziendale nei confronti di atti posti in essere in violazione delle regole aziendali e per garantire l'adozione dei necessari provvedimenti disciplinari di natura sanzionatoria e repressiva.

Scopo del Modello è pertanto la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo *ex ante* che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., anche nell'ipotesi in cui quest'ultima potrebbe, in via teorica, trarre un vantaggio da una simile condotta; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, l'adozione delle procedure del Modello deve consentire alla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. di poter intervenire tempestivamente nel prevenire o impedire la commissione del reato-presupposto.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

1.5 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da più “Parti Speciali” che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, sono suddivise per “famiglie di reato”.

Nella Parte Generale vengono descritti i principi del sistema di controllo, con particolare riferimento al sistema dei protocolli preventivi, tra i quali rilevano la previsione dell’Organismo di Vigilanza, del sistema di comunicazione del Modello e di formazione del personale, nonché il sistema sanzionatorio ed il Codice Etico della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.

È demandato al Consiglio di Amministrazione della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. di integrare il presente Modello, mediante apposite delibere, con ulteriori Parti Speciali o con l’aggiornamento di quelle attualmente esistenti qualora, per effetto di modifiche legislative nel frattempo intervenute, risulti ampliato o comunque modificato il novero dei reati-presupposto rilevanti ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 231/2001.

1.6 Verifica ed Aggiornamento del Modello

Il Modello è stato espressamente costruito per la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. sulla base della situazione attuale delle attività aziendali e dei processi operativi. Esso è uno strumento vivo e corrispondente alle esigenze di prevenzione e controllo aziendale; in conseguenza, deve provvedersi alla periodica verifica della rispondenza del Modello alle predette esigenze, apportando nel tempo le integrazioni e le modifiche necessarie.

La verifica si rende inoltre necessaria ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative aziendali significative, particolarmente nelle aree già individuate come a rischio.

Le verifiche sono svolte dall’Organismo di Vigilanza, che all’occorrenza può avvalersi della collaborazione ed assistenza di professionisti esterni, per poi proporre al Consiglio di Amministrazione le integrazioni e le modifiche che si rendano di volta in volta necessarie o opportune. Il Consiglio di Amministrazione è competente e responsabile dell’adozione delle integrazioni e modifiche al Modello.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

1.7 Verifiche sull'efficacia del Modello

L'Organismo di Vigilanza potrà porre in essere due tipi di verifiche:

1. Verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività considerate a rischio;
2. Verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza. Inoltre, sarà intrapresa una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con la realizzazione di interviste a campione.

All'esito della verifica verrà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'Organismo di Vigilanza) che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

2. Adozione e Costruzione del Modello

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., in coerenza con l'impegno sempre profuso nella creazione e nel mantenimento di un sistema di *governance* aderente ad elevati *standard* etici e, al contempo, con la finalità di garantire un'efficiente gestione dell'attività aziendale nonché della conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione in ottemperanza al disposto del Decreto.

Con l'adozione del Modello in oggetto, la Società intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge, nonché rendere più efficace il sistema di *control governance*, con l'obiettivo di minimizzare il rischio di commissione delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01.

In particolare, sulla scorta di un'accurata attività di ricognizione e analisi delle possibili "aree a rischio", il Consiglio di Amministrazione della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha approvato il presente Modello Organizzativo redatto in base alle Linee Guida di Confindustria. Queste ultime, alle quali si è

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

già fatto *ante* riferimento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, prevedono le seguenti fasi ai fini della definizione del Modello:

- identificazione dei rischi;
- predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifiche procedure o "protocolli";
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di controllo, nonché previsione di specifici flussi informativi da e per l'Organismo di controllo;
- configurazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La Società, consapevole dell'importanza di adottare un sistema di controllo nella liceità e nella correttezza della conduzione di ogni attività aziendale, garantisce la funzionalità, l'aggiornamento e la costante attuazione del Modello secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dai relativi aggiornamenti, nonché in base alle *best practice* di settore, tenendo in debita considerazione anche i pronunciamenti giurisprudenziali relativi alle applicazioni concrete del Decreto.

In particolare, nel corso della stesura *Risk Assessment*, attraverso l'analisi del contesto aziendale, la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all'"alberatura" dei processi che costituiscono patrimonio della Società. I suddetti processi a rischio sono le aree esposte alla possibile commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto (la c.d. mappa delle aree a rischio), intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati-presupposto. Contestualmente, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, sono state identificate le famiglie di reato-presupposto ritenute rilevanti ai fini del Decreto.

Successivamente, nell'ambito di ciascun processo/area a rischio sono state identificate le cd attività sensibili, ovvero quei sub-processi al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, nonché le funzioni aziendali coinvolte. A fronte delle sopra menzionate attività sensibili si è provveduto ad identificare, descrivere e condividere, con tutti i soggetti chiave dell'organizzazione della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., quelle che, in astratto, possono essere considerate le potenziali modalità di commissione dei reati presi in considerazione.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Il risultato di tale attività, formalizzato nel *Risk Assessment*, è rappresentato da un documento contenente, per ciascuna delle famiglie di reato astrattamente realizzabili nell'ambito dell'attività della Società, la mappa di tutte i processi/aree a rischio in cui sono riportate le attività sensibili, nonché le relative modalità di attuazione individuate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo.

Rispetto alle tipologie di reati oggetto di specifico esame, la Società dispone di un complesso di presidi – organizzativi e procedurali – volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali ed a scongiurare, nei limiti del possibile, il rischio di commissione di tali illeciti.

Prendendo le mosse dalla mappa dei processi/aree a rischio, è stato analizzato il sistema di controlli già esistente al fine di valutarne l'efficacia in relazione alla prevenzione del rischio di commissione del reato (c.d. *as-is analysis*).

Infine, sono state individuate le aree di integrazione e/o rafforzamento nel sistema dei controlli e definite le azioni correttive da intraprendere per il rafforzamento del Sistema di Controllo Interno (c.d. *gap analysis*).

La documentazione completa riferibile all'attività di *Risk Assessment* è archiviata presso la Società e periodicamente aggiornata.

Il Modello dispone:

- la verifica dei comportamenti aziendali e della documentazione per ogni operazione rilevante;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure previste nel Modello;
- la diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure;
- la diffusione, a tutti i livelli aziendali, di specifica formazione sul D.Lgs. 231/01 al fine di ridurre il rischio di incorrere in una o più delle specifiche forme di reato indicate dal medesimo Decreto.

Con apposita delibera il CdA, al fine di dare efficace attuazione al Modello e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto, ha nominato uno specifico Organismo di Vigilanza (anche indicato come "OdV") dotato di autonomia finanziaria e poteri di iniziativa e controllo per garantire il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

3. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si rivolgono a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione o controllo della Società, ai dipendenti della stessa, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano per conto di questa.

Specificamente, dunque, sono considerati quali soggetti destinatari delle prescrizioni del Modello all'interno della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- il Consiglio di Amministrazione;
- tutti i dipendenti della Società, i Collaboratori, i Consulenti, i Procuratori dipendenti e non, in quanto soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Tutti i destinatari devono rispettare quanto prescritto dal Modello, dalle leggi e dai regolamenti attualmente vigenti.

I soggetti apicali devono, in particolare:

- assicurare l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione dei sottoposti sul comportamento da tenere nello svolgimento dell'attività di competenza;
- rispettare il principio di trasparenza nell'assunzione di tutte le decisioni aziendali;
- svolgere funzioni di controllo e supervisione verso i sottoposti. Tale forma di controllo assume particolare rilievo nei confronti di coloro che operano con gli Enti Pubblici, con le *Authorities* e con gli incaricati di pubblico servizio;
- risolvere il contratto con il soggetto terzo qualora si venga a conoscenza di comportamenti e/o procedimenti per i quali è prevista l'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

Sono altresì tenuti al rispetto del Modello i consulenti e i fornitori, ai quali si ritengono estesi i principi e le regole di controllo contenuti nella Parte Speciale in relazione alla specifica area di attività nella quale sono chiamati a operare.

La Società non inizierà alcun rapporto d'affari con i soggetti terzi che non intendono aderire ai principi enunciati dal presente Modello e dal D.Lgs. 231/2001, né proseguirà tali rapporti con chi violi detti principi.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

4. Il Codice Etico

Appare da ultimo necessario, al fine di delineare in modo esaustivo la struttura della Società, accennare brevemente alla funzione e al contenuto del c.d. Codice Etico. L'adozione da parte dell'azienda di principi etici rilevanti ai fini della trasparenza e correttezza dell'attività aziendale ed utili ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 costituisce, infatti, un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Tali principi sono inseriti nel Codice Etico della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., che si integra con le regole di comportamento contenute nel presente Modello, ovvero in un documento ufficiale, voluto ed approvato dal massimo vertice aziendale, contenente l'insieme dei diritti, dei doveri e dei principi etici adottati dall'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, proprietà, terzi).

Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, definendo i principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i destinatari.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

PARTE SECONDA

L'ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO

1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

La normativa in questione impone, onde poter fruire dei benefici previsti dall'adozione ed attuazione del Modello, di affidare ad un organismo dell'ente il compito di vigilare sul funzionamento e sulla osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, attribuendo inoltre al medesimo organismo, ove non già presenti, autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., tenuto conto delle linee guida sviluppate da Confindustria e della giurisprudenza formatasi in merito, ha ritenuto di affidare tale funzione ad un ODV a composizione monocratica.

2. Generalità e composizione dell'Organismo di Vigilanza della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.

Ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 231/2001, il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato a un Organismo di Vigilanza istituito dalla Società e dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni, nonché di adeguata professionalità in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società o dei relativi profili giuridici.

Il CdA nomina l'Organismo di Vigilanza con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

Il CdA ha la possibilità di individuare l'Organismo di Vigilanza sia nella forma monocratica che nella forma collegiale.

2.1 Requisiti dei componenti dell'OdV, cause di incompatibilità e responsabilità

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati di adeguata professionalità, autonomia ed indipendenza e devono adempiere ai propri compiti con la competenza e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

Non possono ricoprire la carica di Componente dell'Organismo di Vigilanza:

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 codice civile ovvero coloro che sono stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle Società da questa controllate;
- coloro che sono indagati per uno o più reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- coloro che sono stati interessati da sentenza di condanna (anche non definitiva) o patteggiamento, per aver commesso uno o più reati previsti dal Decreto.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono responsabili nei confronti della Società nel caso di violazione del dovere di segretezza.

2.2 Nomina, durata e compenso

L'Organismo di Vigilanza è nominato con deliberazione del CdA e resta in carica per tre anni.

All'atto della nomina, lo stesso CdA assicura all'Organismo tutte quelle condizioni di autonomia e continuità di azione previste dal legislatore e ne stabilisce il compenso.

I componenti dell'OdV nominati devono far pervenire al CdA la dichiarazione di accettazione della nomina, unitamente all'attestazione di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e l'impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di tali condizioni.

2.3 Sostituzione, decadenza e revoca

In caso di impedimento di uno o più componenti di durata superiore a tre mesi, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza o, in sua vece, il componente più anziano, comunica al CdA l'intervenuto impedimento, al fine di promuovere la sostituzione del membro.

La perdita dei requisiti di eleggibilità o l'avveramento di una o più delle condizioni di ineleggibilità di cui al precedente punto 2.1. comporta la decadenza automatica dalla carica.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Il CdA, accertata la sussistenza della causa di decadenza, provvede senza indugio alla sostituzione del membro ritenuto inidoneo.

La revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere disposta, soltanto per giusta causa, dal CdA.

3. Risorse a disposizione dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assicura all'Organismo di Vigilanza la disponibilità delle risorse materiali ed umane necessarie al fine dell'assolvimento dei compiti allo stesso demandati ed, in ogni caso, garantisce all'OdV l'autonomia finanziaria necessaria per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/01.

Al fine di svolgere con obiettività e indipendenza la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa basati su un preventivo annuale che viene approvato dal CdA su proposta dell'Organismo stesso.

3.1 Collaboratori

La Società cura e favorisce un'efficiente cooperazione tra l'Organismo di Vigilanza e gli altri organi e funzioni di controllo esistenti presso la Società stessa, ai fini dello svolgimento dei rispettivi incarichi. L'Organismo, nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi delle funzioni aziendali che, di volta in volta, vengono dallo stesso individuate.

L'OdV può avvalersi anche di Collaboratori interni (ossia del personale dipendente della Società).

I Collaboratori interni:

- nell'espletamento dell'incarico rispondono gerarchicamente e funzionalmente al solo Organismo di Vigilanza;
- non possono essere impiegati nelle verifiche riguardanti gli enti aziendali di provenienza;
- nello svolgimento del loro incarico godono delle stesse garanzie previste per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

L'Organismo può avvalersi altresì della collaborazione di soggetti terzi/Collaboratori esterni dotati dei requisiti di professionalità e competenza. Questi ultimi devono risultare idonei a supportare l'Organismo stesso nei compiti e nelle verifiche che richiedano specifiche conoscenze tecniche.

Tali soggetti terzi/Collaboratori esterni, all'atto della nomina, devono rilasciare al Presidente dell'OdV apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere tutti i requisiti in precedenza indicati.

Su specifico mandato dell'Organismo di Vigilanza, i Collaboratori interni ed esterni possono procedere anche individualmente alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello. In ogni caso, i risultati delle attività svolte e le conclusioni delle verifiche eseguite devono essere tempestivamente comunicati all'Organismo di Vigilanza che collegialmente ne verbalizza la ratifica.

4. Poteri e Compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti poteri:

- chiedere informazioni in autonomia a tutto il personale dirigente e dipendente della Società, nonché a Collaboratori e Consulenti esterni alla stessa, avendo accesso alla documentazione relativa all'attività svolta nelle aree a rischio;
- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle aree di rischio;
- proporre eventualmente l'applicazione di sanzioni individuate tra quelle previste dal sistema sanzionatorio in vigore per la prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001;
- avvalersi, se strettamente necessario, di Consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine;
- verificare e proporre le modifiche ed integrazioni necessarie per l'aggiornamento del Modello.

Nell'ambito di tali generali poteri, l'Organismo di Vigilanza svolge i seguenti compiti:

- effettua periodicamente, di propria iniziativa o su segnalazioni ricevute, verifiche su determinate operazioni o su specifici atti posti in essere all'interno dell'azienda, e/o controlli dei soggetti esterni coinvolti nei processi a rischio. Nel corso di tali verifiche all'Organismo di Vigilanza dovrà essere consentito l'accesso a tutta la documentazione che quest'ultimo ritenga necessaria per l'effettuazione della verifica stessa;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- coordina con l'Amministratore Delegato la formazione necessaria per la divulgazione del Modello e dei protocolli preventivi sulle attività a rischio al personale della Società, nonché ad eventuali Collaboratori esterni in stretto contatto con la Società stessa (in tale attività può essere eventualmente supportato da ulteriori funzioni interne o da Collaboratori esterni);
- predispone e mantiene aggiornata tutta la documentazione inerente il Modello e la documentazione necessaria al fine di garantire il funzionamento del Modello stesso (es. manuali, procedure, istruzioni). Predispone e tiene aggiornato un apposito quadro sinottico in cui vengono individuati tutti i flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza;
- riceve, da parte dei diversi responsabili aziendali, la documentazione inerente le attività a rischio (ossia le schede di evidenza delle attività a rischio), e la conserva secondo le tempistiche e le modalità disciplinate nel quadro sinottico sopra menzionato;
- conduce ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- raccoglie, formalizza secondo modalità standardizzate e conserva eventuali informazioni e/o segnalazioni ricevute con riferimento alla commissione di reati (effettive o semplicemente sospettate), alle violazioni del Codice Etico o del Modello. Le violazioni commesse vengono sottoposte all'Assemblea dei Soci unitamente ad un'eventuale proposta di sanzione disciplinare;
- interpreta la normativa rilevante e verifica l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- controlla l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dei *database* a supporto dell'attività ex D.Lgs. 231/2001;
- almeno semestralmente redige una relazione scritta dell'attività svolta, del grado in cui il Modello è attuato e di eventuali progetti da attivare per il miglioramento del Modello stesso, e la sottopone all'Assemblea dei Soci.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altro tipo di informazione, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione a comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Codice Etico;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza, che valuterà gli eventuali provvedimenti conseguenti, ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;
- le segnalazioni potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato"), avente duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente i casi riguardanti questioni più incerte.

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza, dalle funzioni aziendali competenti e, in ogni caso, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/01;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni irrogate (ivi

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Al fine di garantire l'indipendenza nell'esecuzione delle attività e la massima possibilità di indagine nell'ambito delle verifiche proprie dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. destina ogni anno con apposita delibera il budget ad attività proprie dell'Organismo di Vigilanza.

L'importo sarà a disposizione dello stesso Organismo di Vigilanza il quale, nell'ambito delle funzioni allo stesso assegnate, potrà disporre secondo le proprie necessità, previa la sola richiesta scritta che dovrà essere inoltrata dal Presidente dell'OdV agli uffici amministrativi della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. Rimane il solo obbligo, in capo all'Organismo di Vigilanza, di documentare le spese sostenute una volta concluse le relative attività.

5. Informative dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ed all'occorrenza in merito all'attuazione del Modello. Propone inoltre le modifiche e le integrazioni di volta in volta ritenute necessarie.

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza due linee di informative:

- informativa su base continuativa all'Amministratore Delegato;
- informativa, almeno su base semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'informativa avrà ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
2. le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., sia in termini di efficacia del Modello;
3. eventuali proposte di adeguamento del Modello.

Gli incontri verranno verbalizzati e le copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Stante la necessità di garantire l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, laddove esso ritenga che per circostanze gravi e comprovabili sia necessario riportare direttamente all'Assemblea delle informazioni riguardanti delle violazioni del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, esso è autorizzato a farlo alla prima Assemblea utile.

Inoltre l'Assemblea dei soci ha adottato alcune forme di tutela nei confronti dell'Organismo di Vigilanza per evitare rischi di ritorsioni danno per l'attività svolta: in particolare, è stato previsto che ogni atto modificativo o interruttivo del rapporto della Società con i soggetti che compongono l'Organismo di Vigilanza sia sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio stesso e, in caso di approvazione degli interventi modificativi o interruttivi adottati senza l'unanimità di decisione, che sia data adeguata informazione all'Assemblea degli azionisti alla prima occasione utile.

5.1 Gestione della documentazione

Tutta l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere opportunamente verbalizzata, anche in forma sintetica.

5.2 Regolamento di funzionamento dell'OdV

Tramite apposito regolamento, l'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento interno (Regolamento dell'OdV).

Il Regolamento e le eventuali modifiche che l'Organismo riterrà necessario apportare nel corso del suo incarico vengono trasmesse al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

PARTE TERZA

FLUSSI INFORMATIVI, DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE

1. Nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. 231/01 individua, tra le *“esigenze alle quali deve rispondere”* un Modello Organizzativo, l'esplicita previsione da parte di quest'ultimo di *“obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza”* del Modello stesso.

Detti obblighi informativi rappresentano, evidentemente, uno strumento essenziale per agevolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'attuazione, l'osservanza e l'adeguatezza del Modello nonché, laddove siano stati commessi dei reati, dell'attività di accertamento a posteriori delle cause che ne hanno reso possibile la realizzazione.

Sono tenuti all'osservanza di tali obblighi di informazione i componenti degli organi sociali, i dirigenti, i dipendenti nonché i collaboratori della Società e, comunque, tutti i soggetti tenuti al rispetto del Modello.

Detti soggetti devono segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza non solo quanto indicato nell'ambito nelle singole procedure operative contenute nella Parte Speciale del Modello, ma anche quanto specificatamente prescritto dall'Organismo di Vigilanza.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni, può (anche in via generale) richiedere ai dirigenti, ai dipendenti ed ai collaboratori la comunicazione, anche periodica, di informazioni e documenti, fissandone le relative modalità.

Allo stesso modo, il Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata dell'Organismo di Vigilanza, mette a disposizione di quest'ultimo informazioni, atti e documenti relativi allo svolgimento dei rispettivi uffici, purché inerenti alle funzioni dell'Organismo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in ogni caso, a trasmettere all'Organismo di Vigilanza il sistema delle deleghe e delle procure adottato, ed ogni successiva modifica dello stesso.

I soggetti tenuti al rispetto del Modello devono comunicare all'Organismo di Vigilanza, al proprio diretto superiore ed al proprio superiore funzionale:

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001, che riguardino direttamente o indirettamente la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti degli organi sociali, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal predetto Decreto, che riguardino direttamente o indirettamente la Società;
- le violazioni o le presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- le condotte che facciano ragionevolmente presumere la commissione ovvero il tentativo di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, dei reati di cui al Decreto;
- ogni altra circostanza, inerente all'attività aziendale, che esponga la Società al rischio concreto della commissione o del tentativo di commissione, nell'interesse o vantaggio della Società stessa, di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

I soggetti tenuti ad effettuare le predette segnalazioni possono, inoltre, trasmettere all'Organismo di Vigilanza indicazioni e suggerimenti relativi all'attuazione, all'adeguatezza ed all'aggiornamento del Modello Organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza raccoglie e valuta tutte le predette segnalazioni nonché quelle provenienti da terzi che siano in rapporto con la Società.

È rimesso all'Organismo di Vigilanza e alla sua discrezionalità la valutazione, sulla base delle segnalazioni ricevute, delle iniziative da assumere.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta – anche mediante e-mail – ed indirizzate all'Organismo di Vigilanza, nella persona del suo Presidente.

Ogni comunicazione o segnalazione è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un'apposita banca dati, il cui accesso è consentito soltanto all'Organismo medesimo.

L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e dei terzi, assicurando l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati ed ascoltando quest'ultimo, ove ritenuto opportuno.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Nel caso di segnalazioni infondate, se effettuate con dolo, al soggetto responsabile potranno essere applicate le sanzioni di cui al sistema disciplinale del Modello Organizzativo.

Nella medesima direzione, la legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* ha introdotto tre nuovi commi all’interno dell’art. 6 D.Lgs. 231.

In particolare, è consentito a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l’ente di presentare segnalazioni circostanziate (dunque, precise e concordanti) di condotte costituenti reati o di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Tali canali devono risultare idonei a garantire l’anonimato ovvero la riservatezza dell’identità del segnalante. Sono nulle, pertanto, tutte le misure ritorsive o discriminatorie, dirette ed indirette, adottate nei confronti del segnalante (p.e. il licenziamento ritorsivo ed il mutamento di mansioni).

Ai fini di una corretta gestione la norma prevede, inoltre, l’irrogazione di sanzioni nei confronti di chi violi tali misure di tutela ovvero effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

Si potrà prevedere con apposita procedura l’istituzione di “canali informativi dedicati” con la duplice funzione di facilitare il flusso di segnalazioni/informazioni verso l’Organismo di Vigilanza e di risolvere prontamente i casi dubbi.

2. Nei confronti del Consiglio di Amministrazione

L’Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, su base continuativa, le informazioni in ordine all’esercizio delle proprie funzioni, secondo le modalità previste dal Modello stesso.

Inoltre, l’Organismo di Vigilanza:

- a) se richiesto e, comunque, con cadenza trimestrale, riferisce al Consiglio di Amministrazione le informazioni relative a: (i) l’attuazione del Modello; (ii) l’esercizio delle proprie funzioni nei confronti di dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società e, in particolare, in ordine all’osservanza, da parte di questi, del Modello stesso;
- b) se richiesto e, comunque, con cadenza trimestrale, riferisce per iscritto al Consiglio di Amministrazione le informazioni relative a: (i) l’attuazione del Modello; (ii) l’esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, all’osservanza del Modello stesso da parte di tutti i destinatari;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

c) se richiesto e, comunque, con cadenza semestrale riferisce per iscritto al Consiglio di Amministrazione in ordine all'adeguatezza ed all'aggiornamento del Modello, le verifiche effettuate e le relative risultanze, nonché i procedimenti sanzionatori attivati con i relativi esiti.

Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

3. Nei confronti degli apicali e dei Dipendenti

Il presente Modello è oggetto di comunicazione a tutti i soggetti aziendali interessati, secondo modalità e tempi definiti dall'Organismo di Vigilanza d'intesa con l'Amministratore Delegato, tali da favorire la massima conoscenza delle regole comportamentali che l'azienda ha ritenuto di darsi.

In particolare, si prevede:

- una nota informativa interna rivolta a tutto il personale ed ai vertici aziendali, nella quale vengono illustrati i punti cardine del D.Lgs. 231/2001 e la sintesi del Modello adottato dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.;
- adeguata informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni concernenti il sistema disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, definisce programmi di formazione/informazione dei soggetti aziendali in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, nonché del livello di rischio dell'area aziendale nella quale operano.

È cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'attuazione del piano di formazione, anche effettuando controlli periodici sul grado di conoscenza da parte dei dipendenti del Decreto e del Modello.

4. Nei confronti dei Consulenti

L'Azienda provvede a informare i Consulenti che operino in aree con attività a rischio, della esistenza delle regole comportamentali e procedurali di interesse.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti sono inserite apposite clausole di tutela dell'azienda in caso di contravvenzione alle predette regole comportamentali e procedurali, nonché in caso di violazione dei principi etici generali cui devono uniformarsi nei rapporti commerciali con la Società.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

PARTE QUARTA

SISTEMA DISCIPLINARE

1. Obiettivi del sistema disciplinare

Come espressamente richiesto dalla legge, un adeguato sistema sanzionatorio, commisurato alla violazione e con prioritario fine preventivo, è stato previsto per la violazione delle norme del Codice Etico, nonché delle procedure previste dal Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito (o dall'avvio stesso) di un procedimento penale in capo alla Società, in quanto tali violazioni ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società la quale, con l'adozione del presente Modello, persegue l'obiettivo di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela del patrimonio aziendale e della propria immagine nel mercato.

2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche applicabili ai soggetti che hanno posto in essere la condotta saranno commisurate alla gravità delle condotte e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa);
- rilevanza degli obblighi violati, con particolare riguardo alle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione dei relativi infortuni;
- entità del danno cagionato alla Società ed eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative e ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Nel caso in cui, con una sola condotta, siano state commesse più infrazioni punite con sanzioni diverse,

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

si applica la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

I principi di tempestività ed immediatezza devono guidare l'irrogazione della sanzione disciplinare, a prescindere dall'esito di un eventuale giudizio penale.

2.1 Ambito di applicazione e condotte rilevanti

Da quanto previsto espressamente degli articoli 5, lettera b) e 7 del D.Lgs. 231/2001, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), in via esemplificativa e non esaustiva, i Quadri e gli Impiegati dipendenti della Società sono sanzionabili in caso di:

- a) mancato rispetto dei principi, protocolli e procedure indicati nel Modello;
- b) mancata, incompleta o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure e protocolli aziendali in modo tale da impedire la trasparenza e verificabilità delle attività espletate;
- c) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure aziendali di riferimento ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse;
- d) inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico;
- e) violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e al "Sistema di Deleghe e Procure", ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- f) inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa comportamenti scorretti e/o anomali e/o irregolari di cui si ha prova diretta e certa, nonché false o infondate segnalazioni, fatta salva la buona fede, relative a violazioni del Modello e del Codice Etico;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- g) omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- h) se di loro competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante alle loro dipendenze nelle aree a rischio reato delle procedure e prescrizioni componenti il Modello;
- i) inosservanza del Modello, qualora la violazione determini: una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, una lesione qualificabile come gravissima ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p. ovvero la morte di una o più persone incluso l'autore della violazione.

3. Sanzioni applicabili

Per le condotte previste nel precedente punto, i Quadri e gli Impiegati dipendenti della Società, in riferimento ai canoni generali di irrogazione delle sanzioni di cui paragrafo 5.3., sono sanzionati con i seguenti provvedimenti disciplinari applicati in base alla gravità della violazione:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) multa non superiore a quattro ore di paga base e contingenza o minimo di stipendio e contingenza;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
- e) licenziamento senza preavviso.

Nel caso in cui risultasse che i dipendenti sopra indicati siano forniti di mandato con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione di una sanzione più grave rispetto a quella della multa comporterà la revoca automatica della procura stessa.

3.1 Richiamo verbale

Verrà irrogata la sanzione del richiamo verbale nelle seguenti ipotesi:

- a) nei casi di violazione colposa dei principi del Codice Etico e/o delle procedure e prescrizioni previste dal Modello;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

b) recidiva nei casi non aventi rilevanza esterna di violazione colposa dei principi del Codice Etico e/o delle procedure e prescrizioni previste dal Modello e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore.

3.2 Richiamo scritto

Verrà comminata la sanzione del richiamo scritto nell'ipotesi di recidiva nei casi aventi rilevanza esterna di violazione colposa di procedure e/o prescrizioni di cui al precedente paragrafo 5.3. e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore.

3.3 Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del richiamo scritto, la multa verrà applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minacciare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello. Di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono elencati alcuni esempi di condotte sanzionabili:

- a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa comportamenti scorretti o anomali di cui si ha prova diretta e certa;
- b) la reiterata inosservanza degli "iter" procedurali descritti dalle procedure e prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui essi hanno riguardato o riguardano un procedimento di cui una delle parti necessarie è la Pubblica Amministrazione;
- c) inosservanza del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

3.4 Sospensione della retribuzione

La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione verrà inflitta, sino ad un massimo di 10 giorni, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, anche quando vengano poste in essere gravi violazioni di procedure e prescrizioni tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si applica la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di:

- a) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al Sistema di Deleghe e Procure attribuite con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul rispetto delle procedure e delle prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- c) false o infondate segnalazioni relative a violazioni del Modello e del Codice Etico;
- d) inosservanza del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

3.5 Licenziamento senza preavviso

Ove le mancanze risultassero così gravi da rendere impossibile la continuazione, seppur provvisoria, del rapporto lavorativo (c.d. giusta causa), varrà inflitta la sanzione del licenziamento senza preavviso. Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcune ipotesi:

- a) violazione dolosa o colposa di procedure e prescrizioni del Modello aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta delle stesse realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche, tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;
- b) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure aziendali di riferimento ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse;
- c) mancata, incompleta o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure ed ai protocolli aziendali in modo tale da impedire la trasparenza e verificabilità delle attività espletate;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

d) inosservanza del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come “gravissima” ai sensi dell’art. 583, comma 1, c.p., all’integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l’autore della violazione.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente articolo la Società potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

4. Struttura del sistema disciplinare nei confronti dei Dipendenti

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del Modello costituisce illecito disciplinare, con gli effetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed aziendale applicabile. I provvedimenti disciplinari applicabili, in ordine crescente di gravità, consistono, conformemente alle norme sopra richiamate, in:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
- licenziamento per mancanze.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, su richiesta o segnalazione dell’Organismo di Vigilanza.

4.1 (segue) Nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal contratto in essere.

Quale specifica sanzione disciplinare, in considerazione della violazione del vincolo fiduciario che presiede alla natura del rapporto dirigenziale, è prevista la possibilità del licenziamento del dirigente.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

I provvedimenti disciplinari verso i dirigenti sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dal Presidente su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Dell'emanazione di provvedimenti disciplinari verso i dirigenti deve essere informato il Consiglio di Amministrazione.

4.2 (segue) Nei confronti degli Amministratori e Sindaci

In caso di violazioni commesse da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, si applicheranno adeguati provvedimenti, che possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura orale;
- censura scritta a verbale;
- segnalazione all'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

4.3 (segue) Nei confronti di Consulenti

Le violazioni, da parte dei soggetti terzi Consulenti dell'azienda, delle regole del Codice Etico e del presente Modello, comporta l'attivazione obbligatoria, su richiesta o iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, delle clausole contrattuali sanzionatorie inserite nei relativi contratti.

Resta salvo il diritto dell'azienda a chiedere il risarcimento dei danni.

5. Procedimento sanzionatorio

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente Modello.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni e/o delle misure di tutela previste dal sistema disciplinare consta delle seguenti fasi:

- a. **PREISTRUTTORIA**, fase che viene attivata dall'Organismo di Vigilanza a seguito di rilevazione o segnalazione di presunta violazione del Modello con l'obiettivo di accertarne la sussistenza;
- b. **ISTRUTTORIA**, fase in cui si procede alla valutazione della violazione, alla contestazione e alla individuazione del provvedimento disciplinare o misura di tutela da proporre all'Organo od al soggetto che ha il compito di decidere in merito.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

In questa fase intervengono:

- ◆ L'Amministratore Delegato per le violazioni al Modello commesse dai lavoratori dipendenti di ogni ordine e grado, dai prestatori parasubordinati e dagli stagisti;
- ◆ il responsabile del contratto per le violazioni commesse dai soggetti terzi che intrattengono rapporti con la Società.

c. **DECISIONE**, fase in cui viene stabilito l'esito del procedimento e il provvedimento disciplinare e/o la misura di tutela da comminare.

In questa fase l'Amministratore Delegato interviene:

- ◆ per le violazioni al Modello commesse dai lavoratori dipendenti di ogni ordine e grado, dai prestatori parasubordinati e dagli stagisti;
- ◆ per le violazioni commesse dai soggetti terzi che intrattengono rapporti d'affari con la Società.

d. **IRROGAZIONE** del provvedimento e/o della misura di tutela.

Il procedimento sanzionatorio tiene conto:

1. delle norme del codice civile in materia societaria, di lavoro e contrattualistica;
2. della normativa giuslavoristica in materia di sanzioni disciplinari di cui all'art. 7 Legge n. 300/70;
3. dello Statuto di della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.;
4. dei vigenti poteri di rappresentanza e di firma sociale e delle funzioni attribuite alla struttura aziendale;
5. della necessaria distinzione e contrapposizione dei ruoli tra soggetto giudicante e soggetto giudicato.

Al fine di garantire l'efficacia del presente Sistema disciplinare, il procedimento sanzionatorio deve concludersi entro 60 giorni dalla contestazione delle violazioni.

Per i soggetti terzi il termine è esteso a 90 giorni.

Ogni violazione del Modello o delle procedure ivi stabilite, da chiunque commessa, deve essere comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza, nel corso degli accertamenti da espletare, garantisce la riservatezza del soggetto nei cui confronti si procede.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE I

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali illeciti così come disciplinati dagli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo 231 del 2001, rispettivamente in materia di indebita percezioni di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico, ovvero in materia di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

Per offrire una migliore individuazione e illustrazione del “rischio-reato” è opportuno tuttavia specificare cosa debba intendersi, ai sensi della legge penale, per “Pubblico Ufficiale” e per “Incaricato di Pubblico Servizio”.

Tali nozioni trovano la loro definizione normativa negli artt. 357 e 358 c.p., ai quali si accompagna una specifica disciplina regolatoria della particolare situazione in cui venga meno una delle predette qualifiche (art. 360 c.p.).

Agli effetti dell’articolo 357 c.p., dunque, sono Pubblici Ufficiali “coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Ai sensi del comma 1 del citato articolo sono qualificabili come Pubblici Ufficiali tutti quei soggetti che, indipendentemente dal rapporto intercorrente con lo Stato o l’Ente pubblico, esercitano una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Ai fini dell’esistenza di tale qualifica, ciò che rileva è l’attività svolta in concreto, la quale deve potersi definire come “pubblica funzione” a prescindere da requisiti formali di tipo soggettivo, quali, ad es., l’esistenza di un rapporto di dipendenza del soggetto con lo Stato o con l’Ente pubblico.

Con riferimento, invece, alla nozione di “pubblica funzione amministrativa” l’art. 357, comma 2, c.p.,

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

individua tale funzione come disciplinata da “norme diritto pubblico”, ovvero sia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed a tutela di un interesse pubblico.

In particolare, essa viene identificata come: a) un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e b) caratterizzata dall’esercizio di specifici e ben identificati poteri. Nello specifico, i poteri in questione sono: deliberativi, consistenti nell’attività di formazione della volontà dell’ente e nella sua rappresentanza; autoritativi, consistenti nell’esercizio di poteri coercizione o nell’esercizio di un’attività discrezionale rispetto a soggetti posti su un piano non paritetico rispetto all’ente (e tipicamente “provvedimentali”); certificativi, i quali si esplicano nello svolgimento di attività dotate di una peculiare efficacia probatoria.

Agli effetti dell’articolo 358 c.p., sono Incaricati di Pubblico Servizio “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di indici rivelatori del carattere “pubblicistico” dell’Ente. In particolare, si fa riferimento a: (a) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici; (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione; (c) l’apporto finanziario da parte dello Stato.

Sulla base di quanto indicato, la scriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “Incaricato di un Pubblico Servizio” è rappresentata, dunque, non dalla natura giuridica dell’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto stesso, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale. Da quanto detto discende che l’Incaricato di Pubblico Servizio può essere descritto come la persona che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio (ovverossia un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico in funzione della cura di interessi pubblici o del soddisfacimento di bisogni di interesse generale) pur essendo privo di poteri formali di natura deliberativa, autorizzativa o certificativa, tipici della pubblica funzione amministrativa.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Risultando inevitabilmente, nell'individuazione di entrambe le figure, margini di incertezza, la Società, ai fini della configurabilità dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, valuta caso per caso se i soggetti con i quali entra in rapporto possano o meno essere qualificati come Incaricati di Pubblico Servizio. Si ribadisce, infine, che ai fini del D.Lgs. 231/2001, i reati di cui agli artt. 24 e 25 del decreto stesso rilevano laddove risultino commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, sia italiana che estera.

Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Il reato in oggetto presuppone che l'Ente abbia conseguito regolarmente dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti i quali, pur avendo una finalità pubblica predefinita, siano destinati a diverse finalità rispetto a quelle predefinite nel provvedimento di concessione.

Tali erogazioni, in particolare, si caratterizzano per il fatto di essere concesse a condizioni maggiormente favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità.

La fattispecie si configura anche nell'ipotesi in cui l'attività programmata si sia comunque svolta.

In particolare:

- i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni) e/o in

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito);

- le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o *una tantum*;
- i finanziamenti sono atti negoziali mediante i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme di denaro destinate a essere restituite a medio e/o a lungo termine con annesso pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,57 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale fattispecie, accanto a quella analoga, più grave, prevista dall'art. 640 bis c.p. (v. oltre), costituisce uno strumento diretto a colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Essa, nello specifico, si realizza nei casi in cui si ottengano, senza averne il diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre diverse erogazioni da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o dell'UE a seguito dell'utilizzo o della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero a causa dell'omissione di informazioni dovute.

Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 *bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), "l'indebita percezione di erogazioni" è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., è stata esclusa.

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

-sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Lo schema di tale reato è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con conseguente ottenimento di un indebito beneficio e di un danno altrui) e si caratterizza per il fatto che il soggetto raggirato sia lo Stato o un altro Ente pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- Predisposizione di dichiarazioni fiscali o modelli di versamento incompleti o non veritieri, con la finalità di ottenere un beneficio derivante dal pagamento di contributi/imposte inferiori rispetto al dovuto, in danno dello Stato.

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Il reato in oggetto, a seguito delle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte, può ormai qualificarsi quale circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p., dalla quale si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.

La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un "quid pluris" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p.

Il reato, infatti, si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, nonché per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore.

La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione.

L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno da uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Il reato in oggetto prevede l'ipotesi in cui, mediante l'alterazione di un sistema informatico o telematico, ovvero mediante la manipolazione dei dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto e un corrispondente danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico.

L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Art. 317 c.p. - Concussione

Il Pubblico Ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale fattispecie di reato si differenzia dalla corruzione in quanto non si è in presenza di un accordo tra il privato e il Pubblico Ufficiale bensì quest'ultimo, abusando dei propri poteri o della propria qualità, costringe il privato a procurare a sé o ad altri denaro o altra utilità.

In altri termini, il Pubblico Ufficiale determina uno stato di soggezione della volontà della persona offesa mediante l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito).

Soggetti passivi di questo reato sono, al contempo, la Pubblica Amministrazione e il privato concusso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il Pubblico Ufficiale (ovvero l'Incaricato di Pubblico Servizio ai sensi dell'art. 320 c.p.) che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.

Descrizione reato

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal Pubblico Ufficiale, anche dall'Incaricato di un Pubblico Servizio ai sensi dell'art. 320 c.p.

Rispetto alla concussione, la corruzione si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra il soggetto qualificato ed il soggetto privato che agiscono su un piano paritetico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. offre regalie a Pubblici Ufficiali ovvero a Incaricati di Pubblico Servizio al fine di condizionarne in senso favorevole l'operato, ad esempio in occasione di un procedimento volto alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte o di un accertamento ispettivo, effettuati da parte degli enti preposti.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il Pubblico Ufficiale (ovvero l'Incaricato di Pubblico Servizio ai sensi dell'Art. 320c.p.), che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Nei casi in cui il fatto risulti aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis* c.p., ovvero quando dal fatto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, saranno applicabili le seguenti sanzioni:

-sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

In questo particolare tipo di reato il privato corruttore si assicura, mediante la promessa o la dazione indebita di denaro od altra utilità, il compimento di un atto da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che contrasti con i doveri di ufficio a questi ultimi imposti.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in sé stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica, dunque, deve essere fatta non in relazione a singoli atti, bensì tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società offre denaro ad un esponente di un organismo di certificazione di natura pubblica che, agendo in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, in sede di rilascio o rinnovo della certificazione, ovvero in sede di verifica, attesta falsamente il rispetto delle norme di riferimento.

Art. 319 *ter* c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore ai cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 1, sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- comma 1, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- comma 2, sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- comma 2, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

L'art. 319 *ter* c.p. configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p.

Lo scopo della norma, infatti, è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente. Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest'ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad un soggetto appartenente alla Polizia Giudiziaria per agevolare l'accoglimento di una istanza di dissequestro rientra nella sfera di operatività dell'incriminazione in oggetto.

Non è, pertanto, necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società offre o promette un'utilità indebita ad un magistrato al fine di ottenere una pronuncia favorevole in un procedimento a carico della Società.

Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La condotta di induzione è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale da parte di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti di un privato, il quale viene in tal modo indotto alla promessa o alla dazione della richiesta utilità.

Ai fini della consumazione del reato è sufficiente la mera promessa di denaro o di altra utilità.

Il delitto si differenzia dalla concussione, oltre che per le modalità esecutive, anche per la presenza di un vantaggio per il soggetto privato, il quale giustifica la punibilità di questi come determinato dal secondo comma.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, agendo per la realizzazione di un interesse della Società, dà o promette denaro al Pubblico Ufficiale o all’Incaricato di Pubblico Servizio il quale, abusando del proprio ufficio, compie un atto vantaggioso per la Società.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all’Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all’Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.

Sanzioni applicabili all’Ente

-commi 1 e 3, sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.

-commi 2 e 4, sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;

-commi 2 e 4, sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Il reato in oggetto si configura come di mera condotta, è cioè sufficiente la semplice offerta o promessa di denaro o altra utilità, purché connotata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, allo scopo di ottenere vantaggi per la stessa, offre o promette ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio denaro o altra utilità indebita senza che queste siano accettate dall'esponente della PA.

Per semplificazione espositiva, appare opportuno riportare all'interno di tale parte speciale relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione anche la fattispecie di cui all'art. 377 *bis* c.p., espressamente diretta a tutelare il bene "amministrazione della giustizia" (art. 25 *decies*).

Art. 377 *bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

Descrizione reato

La condotta descritta dall'art. 377 *bis* c.p. è diretta nei confronti di un soggetto che, pur avendo la facoltà di non rispondere, è stato chiamato dall'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni in un processo (ad es. come imputato, coimputato o imputato in reato connesso). In via esemplificativa, il contenuto della condotta consiste nell'induzione del soggetto chiamato dall'Autorità Giudiziaria a non

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili nel procedimento in forza di un comportamento minaccioso o di un accordo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, agendo per la realizzazione di un interesse della stessa, dà o promette denaro o altra utilità indebita alla persona chiamata a rendere dichiarazioni nel corso di un procedimento penale a carico della Società medesima.

2. Le Aree a Rischio

Le aree a rischio reato di seguito elencate riguardano l'instaurazione e lo sviluppo dei rapporti della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. con la Pubblica Amministrazione e con le *Authorities*.

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società.

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

Contestualmente, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, sono state identificate le famiglie di reato presupposto ritenute rilevanti ai fini del Decreto.

Major Process: Corporate Governance

- Process/Area a Rischio: Gestione societaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei rapporti con i soci; Esecuzione degli adempimenti in materia societaria e di governance; Gestione adempimenti relativi all'Assemblea dei soci.

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

- Process: Accounting

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione contabilità clienti e fornitori; Esecuzione registrazioni contabili; Gestione della fatturazione.

- Process/Area a Rischio: Bilancio

Sub Process/Attività Sensibile: Redazione del bilancio e della situazioni infrannuali; Gestione degli adempimenti fiscali.

- Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Recupero crediti; Verifica e Riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione Tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

Major Process: Risorse Umane

- Process/Area a Rischio: Gestione delle Risorse Umane

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione delle Risorse Umane; Rapporti con il personale; Selezione, reclutamento e addestramento; Assunzione del personale; Licenziamento e controversie.

Major Process: Gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale

- Process/Area a Rischio: Gestione contratti di consulenza e prestazione professionale

Sub Process/Attività Sensibile: Identificazione, qualificazione e selezione del consulente o del professionista esterno; Definizione ed approvazione del contratto di consulenza; Monitoraggio delle attività svolte dal consulente e pagamento degli onorari stabiliti.

Major Process: Legale

- Process/Area a Rischio: Gestione dei contenziosi

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione stragiudiziale e giudiziale del contenzioso; Azioni legali a supporto delle fasi di contenzioso.

Major Process: Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza

- Process/Area a Rischio: Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione degli omaggi; Gestione delle spese di ospitalità; Gestione delle spese di rappresentanza.

Major Process: Approvvigionamento/Fornitori

- Process/Area a Rischio: Gestione approvvigionamento e valutazione fornitori

Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione fornitori; Emissione e definizione degli ordini di acquisto e dei contratti; Controllo materiali in accettazione; Controllo servizi forniti.

Major Process: Gestione contrattuale

- Process/Area a Rischio: Gare di appalto presso Enti pubblici

Sub Process/Attività Sensibile: Analisi bandi di gara; Invio della domanda di partecipazione; Ricezione dell'invito; Sopralluogo (ove necessario); Predisposizione ed allestimento della documentazione richiesta nel bando; Analisi del progetto; Invio di richieste e di offerte ai fornitori; Chiarificazione delle risorse da impegnare; Definizione del prezzo di partecipazione o importo del ribasso; Redazione dell'offerta; Riesame dell'offerta; Riesame del contratto.

Major Process: Gestione Esecuzione lavori

- Process/Area a Rischio: Gestione Commessa

Sub Process/Attività Sensibile: Acquisizione della commessa; Gestione delle commesse; Pianificazione del lavoro; Conduzione del cantiere; Gestione dei materiali; Identificazione e segregazione dei materiali non conformi; Variazioni in corso d'opera; Chiusura Cantiere; Validazione del processo.

Major Process: Gestione Manutenzione

- Process/Area a Rischio: Manutenzione mezzi e attrezzature

Sub Process/Attività Sensibile: Registrazione degli strumenti e delle apparecchiature; Gestione della manutenzione programmata; Gestione degli automezzi; Gestione della manutenzione straordinaria; Gestione delle scadenze amministrative dei mezzi/attrezzature; Gestione delle non conformità.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

3. Funzioni Aziendali coinvolte

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziati i Responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali che, oltre al C.d.A., si ritengono direttamente o indirettamente essere esposte al rischio di commissione dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001:

- CdA
- Direttore Generale;
- Responsabile Amministrazione e Finanza;
- Responsabile Personale;
- Responsabile Tecnico;
- Responsabile Legale;
- Responsabile Acquisti;
- Responsabile Commessa;
- Responsabile Gare;
- Capo Squadra;
- Responsabile Manutenzione e Logistica;
- Responsabile Sistema Integrato.

Per tale famiglia di reato, si ritiene in ogni caso che possano ritenersi “Soggetti responsabili” tutti coloro che, in relazione alle mansioni svolte, entrino in contatto con la P.A.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure adottate dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., atte a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001 in materia di Rapporti con la Pubblica Amministrazione così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Ai comportamenti ivi previsti, devono aggiungersi quelli rinvenibili nel Sistema di deleghe e procure, indicante anche i limiti di spesa, nonché nel Manuale di Organizzazione adottato dalla società, il quale definisce in misura chiara i compiti e le attribuzioni di ogni funzione aziendale.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Procedura “Gestione dei Rapporti con la PA”

La Procedura ha lo scopo di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi specifici di comportamento e di controllo interno ai quali il personale della Società deve attenersi nella gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le Autorità Pubbliche, gli Organi di Regolazione, Vigilanza e Controllo e le Autorità Amministrative Indipendenti.

Tale Procedura si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai Dipendenti, rappresentanti e collaboratori della Società, nonché dai partner commerciali e finanziari coinvolti nelle Aree Sensibili specificate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano alcune attività per le quali si definisce applicabile la Procedura in oggetto:

- stipula e/o gestione dei rapporti contrattuali con la P.A.;
- gestione delle attività inerenti alla richiesta delle autorizzazioni e/o l'esecuzione di adempimenti verso la P.A.;
- predisposizione di certificati e dichiarazioni;
- elaborazione e/o trasmissione e comunicazione di dati e di informazioni previste dalle normative di legge vigente (p.e. ambiente, lavori, privacy);
- gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;
- comunicazione di dati societari/aziendali di qualsiasi natura;
- assolvimento di adempimenti amministrativi;
- gestione di verifiche / ispezioni / controlli / accertamenti attivati dagli Enti Ispettivi;
- gestione degli affari istituzionali nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle *Authorities*.

In particolare, il personale deve fare riferimento ad alcuni precisi principi di comportamento, di cui se ne riportano alcuni:

– non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, salvo che si tratti di doni di valore

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- simbolico. Sono considerati atti di corruzione i pagamenti illeciti e le promesse di pagamento, le prestazioni o le promesse di altre utilità, fatti direttamente a Enti italiani o a loro dipendenti, a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, anche se realizzati tramite persone terze o Società che agiscono per conto di Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. in Italia e all'estero;
- non è consentito offrire, promettere o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con Pubblici Ufficiali e con Incaricati di Pubblico Servizio;
 - quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari o rapporto con la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con Pubblici Ufficiali e con Incaricati di Pubblico Servizio, non deve influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
 - non è consentito chiedere o indurre la PA a trattamenti di favore o sussidi o finanziamenti agevolati, ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente le decisioni della stessa;
 - i rapporti e gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, ovvero nei confronti di suoi rappresentanti/esponenti, devono essere adempiuti con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e, comunque, segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

Procedura “Consulenze e prestazioni professionali”

Scopo della Procedura è controllare il processo di gestione dei rapporti con esperti esterni e soggetti terzi che svolgono consulenze e prestazioni professionali per la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.

Obiettivo primario è quello di garantire, nell'espletamento del rapporto e nella scelta dei terzi e dei professionisti, assoluta imparzialità, basando la scelta sull'accertamento delle competenze e delle caratteristiche professionali e attitudinali a fronte delle esigenze e delle necessità aziendali.

Riguarda, in particolare, le fasi inerenti all'individuazione della prestazione, del *budget* disponibile, della selezione e valutazione degli esperti, della stipula dell'accordo contrattuale e del rilascio dei pagamenti finali.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Le Modalità operative prevedono che le provvigioni e gli onorari pagati siano conformi ai tariffari approvati dai rispettivi ordini professionali di appartenenza; ove così non fosse, la decisione di corrispondere tali provvigioni/onorari dovrà essere adeguatamente motivata per iscritto.

La normativa interna di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti a cura di ciascuna Struttura interessata in ogni singola fase del processo:

- verifica dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;
- verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività della prestazione fornita;
- verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa aziendale per la scelta dei professionisti (requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti);
- espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili);
- in assenza di tale attività selettiva di cui al precedente punto, evidenziazione formale delle ragioni della deroga ed esecuzione da parte del Responsabile di una valutazione sulla congruità del compenso pattuito (rispetto agli standard di mercato);
- utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- effettuazione del pagamento dovuto in seguito al rilascio dell'autorizzazione da parte del soggetto autorizzato al sostenimento della spesa e sulla base di un apposito documento giustificativo;
- nel caso in cui si verifichi l'acquisizione di incarichi professionali e consulenze che comportino un rapporto diretto con la PA, i Responsabili delle Strutture interessate dovranno prestare particolare attenzione nel corso del rapporto al fine che non si verifichino situazioni anomale.

Procedura "Gestione del personale"

La Procedura si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione del processo di gestione del personale.

Obiettivo primario è quello di garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività di selezione e assunzione del personale nonché di gestione dei finanziamenti per la formazione.

Le direzioni/funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla Procedura in oggetto, hanno la responsabilità di osservare e farne rispettare il contenuto, nonché di segnalare al Responsabile della Direzione Risorse Umane eventuali necessità di aggiornamento.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Le Modalità operative disciplinano i comportamenti dei Destinatari al fine di tutelare l'integrità della Società, prevenire comportamenti contrari alla legge o comunque contrari all'etica in cui la Società si riconosce.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:

- deve essere predisposto un *budget* annuale per gli inserimenti di nuovo personale ed eventuali richieste *extra-budget* devono essere formalmente autorizzate da soggetto a ciò facoltizzato;
- eventuali sistemi premianti a dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate;
- nell'ambito degli adempimenti relativi alla definizione di nuovi rapporti di lavoro devono essere previsti idonei meccanismi di controllo atti a verificare la regolarità del permesso di soggiorno, o del relativo rinnovo dello stesso, di eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi;
- nel caso di rapporti contrattuali con soggetti terzi (appaltatori, fornitori) devono essere previste apposite clausole che impegnino il soggetto terzo ad avvalersi esclusivamente di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti prevede:

- la compilazione da parte del candidato, nelle fasi antecedenti l'assunzione, di un'apposita modulistica volta a raccogliere in maniera omogenea le informazioni sui candidati, nonché a verificare l'eventuale parentela con esponenti della P.A. che hanno rapporti di lavoro costante con la società;
- un accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo alla Struttura competente che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle Strutture interessate e le valuta in coerenza con il *budget* ed i piani interni di sviluppo;
- diversi livelli autorizzativi all'assunzione e alla risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato e/o dei Dirigenti.

Procedura "Tesoreria e Finanza"

La gestione della Tesoreria persegue la finalità di gestire i flussi finanziari nell'immediato o nel brevissimo periodo, di modo da controllare e ottimizzare l'utilizzo delle disponibilità liquide e linee di credito.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Scopo della Procedura è, dunque, quello di attuare e garantire un effettivo controllo di tutte le attività amministrativo-contabili inerenti alla gestione degli incassi e pagamenti nel rispetto delle scadenze e delle condizioni previste negli accordi contrattuali con fornitori e clienti, Conti Correnti, Flussi Finanziari ecc.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:

- devono essere adeguatamente tracciate le operazioni finanziarie o commerciali che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità dei principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell'uso per importi non significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.

Procedura "Gestione contabilità e Predisposizione del bilancio"

Scopo della Procedura è di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi specifici di comportamento e di controllo interno ai quali il personale della Società deve attenersi nella gestione dei sistemi e delle risorse contabili in modo da garantire un adeguato controllo amministrativo, fiscale e finanziario della stessa.

Essa si applica ai soggetti aziendali che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire o comunque espletare attività che rientrano nella Gestione della Contabilità e Predisposizione del Bilancio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione;
- gestione anagrafica fornitori;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- registrazione delle fatture e delle note di credito;
- controlli sulla regolarità delle fatture;
- liquidazione delle fatture;
- archiviazione della documentazione a supporto delle fatture;
- gestione degli incassi;
- riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto;
- adempimenti fiscali.

Procedura “Gestione degli omaggi”

La presente Procedura ha lo scopo di definire, responsabilità, modalità operative e principi comportamentali cui attenersi nelle attività di assegnazione, gestione, rinnovo e revoca dei benefit aziendali della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. nella gestione di:

- erogazioni e atti di liberalità,
- omaggi,
- sponsorizzazioni,

elargiti dalla Società a favore di terzi a seguito di loro richiesta, o per iniziativa della stessa, oppure di erogazioni da soggetti terzi a favore dei dipendenti della Società.

Tale procedura trova applicazione in tutti i casi in cui le funzioni aziendali della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. concedano, a vario titolo, omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni ed atti di liberalità.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al Codice Etico adottato dalla Società, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi sanciti nella procedura in oggetto:

- non è ammesso promettere o offrire denaro, benefici, promesse di favori o altra utilità, anche sotto pressione psicologica o coercizione, anche se indirettamente, per tramite di interposta persona (agente, consulente) a personale appartenente alla Pubblica Amministrazione o a loro parenti, con la finalità, anche implicita, di acquisire trattamenti di favore per sé o nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società;
- l'attivazione di ciascuna iniziativa (omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni ed atti di liberalità) è subordinata alla garanzia della congruità, adeguatezza, e documentabilità della stessa;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- le erogazioni devono essere mosse esclusivamente da puro spirito liberale, al fine di promuovere l'immagine della Società nel sociale per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge e che promuovano i valori cui si ispira il Codice Etico della società;
- ai dipendenti della Società è fatto divieto di concedere qualsiasi forma di liberalità a terzi, fatto salvo i soggetti identificati nella presente procedura, previa approvazione del Direttore Amministrativo;
- i comportamenti di cortesia ed ospitalità che rientrano nella prassi di normale conduzione degli affari e delle relazioni devono essere coerenti con i principi espressi nella presente Procedura;
- la Società non ammette erogazioni che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia.

Ai comportamenti ivi previsti, devono aggiungersi quelli rinvenibili nel Sistema di deleghe e procure, indicante anche i limiti di spesa.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE II

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

ART. 24 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest, 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”* ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 24 bis che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai *“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”* commessi con violazione del codice penale.

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 400 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi materialmente o ideologicamente un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

Per “documento informatico” s'intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti così come riportato dall'art. 1 lettera p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, al fine di procurare o ottenere un'autorizzazione o un'agevolazione fiscale non dovuta, trasmette documenti informatici o richieste di autorizzazione attestanti false informazioni (modelli fiscali, previdenziali e contributivi, documenti amministrativi societari, legali ecc.) ai diversi Enti della PA preposti alla verifica degli stessi.

Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni o da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta di chi, abusivamente, si introduce in sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, ovvero la condotta di colui che vi permanga contro la volontà di chi abbia diritto di escluderlo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, in mancanza delle necessarie autorizzazioni, accede ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza per ottenere informazioni riservate.

Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o agli altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 300 quote;
- sanzioni interdittive: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce l'azione posta in essere da chi, al fine di trarre un ingiusto profitto o di arrecare un danno ad altri, si procuri abusivamente i mezzi di accesso ad un sistema informatico protetto, ovvero

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

riproduca una copia abusiva di un codice di accesso agli stessi, o ancora fornisca indicazioni a terzi in merito alle modalità di attuazione della predetta condotta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società si procura codici di accesso a sistemi informatici al fine di acquisire informazioni riservate da utilizzare a vantaggio della Società.

Art. 615 *quinquies* c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino ad euro 10.329.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 300 quote;
- sanzioni interdittive: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Questa tipologia di reato, potrebbe realizzarsi nell'ambito delle attività informatiche, attraverso la diffusione di programmi di virus all'interno dei sistemi informatici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, al fine di distruggere documenti "sensibili" a lei dannosi, utilizza un virus il cui effetto è quello di danneggiare o alterare il sistema informatico aziendale o i dati o le informazioni contenute all'interno dello stesso.

Art. 617 *quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma sanziona qualsiasi attività fraudolenta volta all'intercettazione, all'impedimento ovvero all'interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

La medesima sanzione risulta applicabile, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chi riveli mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico il contenuto di dette comunicazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, al fine di conseguire un vantaggio per la stessa, intercetta comunicazioni tra società concorrenti.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Art. 617 *quinquies* c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 - quater.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma punisce la condotta di chi installa strumenti idonei ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni informatiche o telematiche.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società installa apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni telefoniche al fine apprendere informazioni rilevanti per la conclusione di una determinata trattativa o affare.

Art. 635 *bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta di colui che renda in tutto o in parte inservibili i sistemi informatici o telematici altrui mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione degli stessi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, al fine di trarre un vantaggio per la stessa, si introduce abusivamente in un sistema informatico altrui al fine di eliminare comunicazioni precedentemente trasmesse.

Art. 635 *ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre ad otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Tale norma, al primo comma, punisce la condotta di chi attenta all'integrità dei servizi o dei programmi informatici utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Il secondo comma punisce, invece, l'effettiva realizzazione dell'evento, relativo alla distruzione, cancellazione, alterazione o deterioramento delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici di cui al primo comma.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, al fine di ottenere un vantaggio per la stessa, sopprime o altera informazioni ad essa inerenti, contenute in programmi informatici (p.e. dati giudiziari relativi a un procedimento a carico della società) utilizzati da Enti Pubblici.

Art. 635 *quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 – bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma punisce la condotta di chi si introduca o trasmetta dati, informazioni o programmi informatici, causando in tal modo il danneggiamento o la distruzione del programma stesso, ovvero la condotta di chi ne ostacoli gravemente il funzionamento.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, utilizzando un virus, si introduce in un sistema informatico di società concorrente ovvero lo danneggia gravemente al fine di procurare un vantaggio alla Società.

Art. 635 *quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

*Se il fatto di cui all'articolo 635 *quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre ad otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce le condotte di cui all'art. 635 *quater* c.p. nei casi in cui esse siano dirette alla distruzione, al danneggiamento o ancora siano tali da rendere inservibili i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

La pena è aggravata se il fatto risulta commesso con violenza o con minaccia alla persona da parte di un operatore del sistema con abuso della propria qualità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, utilizzando un virus, si introduce in un sistema informatico della PA ovvero lo danneggia gravemente al fine di procurare un vantaggio alla Società.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Art. 640 *quinquies* c.p. - Frode Informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 400 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta del soggetto che, prestando certificazione di firma elettronica, al fine di trarre un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno ad altri, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Visto l'oggetto della norma, tale fattispecie di reato non può tuttavia configurare responsabilità amministrative o penali per la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. in quanto attività estranea ai processi della stessa.

2. Le Aree a Rischio

Le tipologie di reato informatico esaminate nel precedente punto 1 si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui il sistema informatico può alternativamente risultare obiettivo stesso della condotta o, ancora, lo strumento mediante il quale l'autore intenda realizzare altra fattispecie penalmente rilevante.

Lo sviluppo della tecnologia informatica ha generato nel corso degli anni modifiche sostanziali nell'organizzazione del *business* di impresa e ha inciso sensibilmente sulle opportunità a disposizione di ciascun esponente aziendale per realizzare una o più delle fattispecie criminose disciplinate nella presente Parte Speciale.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Pertanto, durante il *Risk Assessment* condotto dalla Società, i reati oggetto della presente Parte Speciale sono stati considerati in ottica “diffusa” in quanto essi potrebbero essere astrattamente configurabili da tutto il personale della società che abbia accesso ad un dispositivo informatico.

Ed infatti, in relazione alle tipologie di delitti informatici e di trattamento illecito di dati di seguito indicati, si ritiene possano risultare interessate e astrattamente configurabili “a rischio” tutte le attività aziendali che contemplino la gestione, la manutenzione e l’utilizzo di sistemi, *database*, piattaforme e strutture ICT in genere.

In particolare, le macroaree di attività a rischio sono i seguenti sistemi informativi di gestione aziendale:

- servizi applicativi gestionali;
- servizi di elaborazione delle informazioni di carattere gestionale;
- attività di gestione, amministrazione, manutenzione, della piattaforma gestionale.

3. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l’elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure adottate dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. atte a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall’art. 24 *bis* D.Lgs. 231/2001 in materia di Delitti Informatici e trattamento illecito di dati, così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Tutte le attività dell’azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Procedura "Sistemi di *Information and Communication Technology*"

La Procedura ha lo scopo di regolamentare il processo di autorizzazione e gestione delle utenze per l’accesso ai sistemi informatici contenenti dati aziendali di qualsiasi natura, al fine di garantire:

- la corretta identificazione e autenticazione di tutto il personale della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., collaboratori interni ed esterni che hanno accesso ai dati e alle informazioni aziendali gestite per mezzo dei sistemi informatici;
- la validità delle autorizzazioni per l’accesso ai dati;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- l'assegnazione a ciascun utente, interno od esterno che ne sia autorizzato, ai giusti canali informatici;
- la verifica del corretto mantenimento degli accessi;
- l'inaccessibilità, sia da parte di dipendenti che di terzi, ai sistemi e alle reti aziendali non consentiti e/o non autorizzati di modo da impedire inoltre l'installazione di programmi che possano arrecare danni alla rete e ai sistemi aziendali stessi.

Oltre a quanto appena esposto, la Società richiede la massima riservatezza delle notizie, dati e informazioni che costituiscono il patrimonio aziendale o che riguardano il business al fine di garantire tale principio, anche in linea con le prescrizioni in materia (D.Lgs. 196/2003) di protezione e tutela dei dati personali dei terzi trattati con sistemi informatici.

Ai sensi della presente Procedura è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 24 *bis* del D.lgs. 231/2001.

A titolo semplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcuni dei principi generali di comportamento contenuti all'interno della Procedura:

- il personale che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sia coinvolto nelle attività di gestione dei sistemi informatici, è tenuto a operare nel rispetto di leggi e normative nazionali ed internazionali vigenti, nonché di principi di correttezza, accuratezza, trasparenza e massima disponibilità, collaborazione e diligenza;
- trattare i dati personali in modo lecito, secondo correttezza, nei limiti delle funzioni lavorative di relativa competenza;
- non duplicare e/o diffondere dati aziendali ed i software installati sui pc aziendali, in quanto di proprietà della Società stessa;
- non accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- non modificare o alterare in alcun modo i software della P.A. o i programmi di interfaccia con quelli della PA per accessi indebiti alle banche dati della P.A., ovvero per trattamento di dati non consentito o non conforme alle finalità definite dalla P.A. stessa.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE III

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

ART. 24 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 24 *ter* (di seguito i "*Delitti di Criminalità Organizzata*").

Dall'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. delle fattispecie di cui agli artt. 416 *ter* e 630 del codice penale, l'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5), c.p.p.

Si fornisce, pertanto una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 24 *ter* del Decreto ritenute *prima facie* potenzialmente rilevanti per la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., previste dagli artt. 416 e 416 *bis* del codice penale.

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600quater1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote; nel caso di cui al sesto comma sarà applicabile una sanzione da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- a) un vincolo associativo tendenzialmente duraturo destinato a perdurare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- b) l'indeterminatezza del programma criminoso;
- c) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo, come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, si adopera al fine di commettere più reati.

Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale articolo punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le pene sono aumentate:

- a) per coloro che promuovono, dirigono, organizzano l'associazione;
- b) nel caso in cui l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito;
- c) allorché le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere non solo occasionale, purché detto contributo sia causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Sia l'art. 416 *bis*, che il c.d. concorso esterno, appena descritti, assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale", ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati che possono non essere espressamente previsti dal Decreto oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- La Società, al fine di aggiudicarsi una gara d'appalto, si rivolge a persone appartenenti ad un'associazione di stampo mafioso che, dietro ad un corrispettivo in denaro, intimidiscono ed ostacolano la partecipazione delle altre società concorrenti.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

2. Le Aree a Rischio

Ai fini dell'identificazione del rischio di commissione all'interno della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., i reati di cui alla presente Parte Speciale sono stati considerati in ottica "diffusa", cioè come astrattamente configurabili in ogni processo aziendale.

In particolare, si ritiene tuttavia che le aree ritenute più specificamente a rischio – risultano essere:

- a) attività di selezione del personale;
- b) attività di selezione dei fornitori;
- c) attività di investimento e accordi di *joint venture* o altre forme di *partnership* con controparti in Italia ed all'estero.

Eventuali integrazioni delle aree a rischio potranno essere disposte dall'Organo di Vigilanza di Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

3. Presidi e Regole di comportamento

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si riportano di seguito anche le regole che devono essere rispettate dagli esponenti aziendali, nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, in aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e documenti organizzativi indicati:

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. si impegna ad utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- parità di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tale ultimo riguardo, la Società assicura che vengano prodotti da ciascun dipendente, prima dell'assunzione, i seguenti documenti:

- casellario giudiziario;
- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- certificato antimafia.

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. si impegna altresì a garantire che il personale sia informato circa i rischi specifici di infiltrazione criminale mediante la diffusione di notizie sulle forme di criminalità presenti sul territorio raccolte utilizzando anche:

- relazioni periodiche, ove reperibili, provenienti dalle istituzioni pubbliche competenti;
- rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
- statistiche ISTAT;
- studi criminologici eventualmente richiesti ad esperti qualificati;
- rilevazioni delle camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, associazioni antiracket, nonché ogni altro soggetto pubblico che svolga funzioni similari nell'ambito delle diverse aree territoriali;
- informazioni ricevute e/o reperite da pubbliche istituzioni e/o soggetti qualificati.

La Società si impegna altresì a fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti.

Con riferimento alle attività da porre in essere nei confronti degli Esponenti Aziendali, la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. si impegna infine a garantire l'organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi di infiltrazioni criminali presenti nelle diverse aree territoriali e l'educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell'etica professionale e presupposto per una sana crescita economica.

Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i fornitori, la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. si impegna ad attuare efficacemente le procedure aziendali volte a garantire che:

- il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri;
- il processo di approvvigionamento sia costantemente regolato dal principio della divisione dei ruoli.

Nella gestione dei rapporti disciplinati dal codice appalti, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e, conseguentemente, prevenire eventuali infiltrazioni criminali, la Pascucci Opere Pubbliche

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

S.r.l. inserisce nei contratti stipulati con i propri appaltatori, a pena di nullità assoluta, una clausola che vincoli i medesimi al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a carico degli esponenti aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi:

- ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa al proprio diretto superiore il quale a sua volta dovrà procedere alle eventuali denunce del caso;
- ciascun esponente aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti e, procedendo alle eventuali denunce del caso. È in ogni caso fatto obbligo a ciascun esponente aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente – Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE IV

REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

ART. 25 BIS D.LGS.231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

L'art 25 *bis* del decreto, introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 350/2011 (*"Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro"*), così come modificato dalla Legge 23 Luglio 2009 n. 99, prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta fede pubblica) e di delitti in materia di contraffazione e di commercio di prodotti con segni falsi.

Si riporta di seguito, per ciò che in questa sede unicamente rileva, una breve descrizione dei reati ritenuti astrattamente configurabili e richiamati dalla norma di cui all'art. 25 *bis* del decreto legislativo 231 del 2001, in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

La configurabilità degli altri illeciti, d'altronde, è stata esclusa attesa l'attività svolta dalla società.

Si tratta, infatti, delle fattispecie in materia di Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) e, infine, di Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: in relazione all'art. 453 c.p. da 300 a 800 quote; in relazione all'art. 454 c.p., fino a 500 quote ridotte da un terzo alla metà;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma prevede diverse condotte tipiche che concretizzano un'attività di ricettazione in senso lato di monete falsificate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, spende monete di cui conosce la falsità.

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.

Descrizione reato

La particolarità di tale fattispecie consiste nel fatto che il soggetto che spende o mette in circolazione le monete falsificate, le ha ricevute in buona fede.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, dopo aver ricevuto in buona fede monete false, si rende conto della loro falsità e dolosamente le spende nel proprio interesse o vantaggio.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Art. 464 commi 1 e 2 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: comma 1, fino a 300 quote; comma 2, fino a 200 quote.

Descrizione reato

Integra questa ipotesi criminosa la ricezione di valori bollati nella consapevolezza della loro falsità, qualora questi vengano poi utilizzati dal soggetto agente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, fa uso di valori di bollo di cui conosce la falsità.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La condotta sanzionata si concretizza genericamente nelle varie forme di falsificazione di marchi altrui.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma prevede diverse condotte tipiche. Ai sensi della stessa è punito chiunque: al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi falsi.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

2. Le Aree a Rischio

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento all'interno della società in relazione alla natura ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erranei nella verifica delle monete e del circolante.

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società.

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

- Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Recupero crediti; Verifica e Riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione Tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

3. Funzioni Aziendali coinvolte

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni aziendali che, oltre al C.d.A., si ritengono essere esposte, direttamente o indirettamente, al rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25 bis del D.Lgs. n. 231/2001. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati in questione possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti:

- Direttore Generale;
- Responsabile Amministrazione e Finanza;
- Responsabile Personale.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure adottate dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante la *Risk Assessment*.

Procedura "Tesoreria e Finanza"

La gestione della Tesoreria persegue la finalità di gestire i flussi finanziari nell'immediato o nel brevissimo periodo, di modo da controllare e ottimizzare l'utilizzo delle disponibilità liquide e linee di credito.

Scopo della Procedura è, dunque, quello di attuare e garantire un effettivo controllo di tutte le attività amministrativo-contabili inerenti la gestione degli incassi e pagamenti nel rispetto delle scadenze e delle condizioni previste negli accordi contrattuali con fornitori e clienti, Conti Correnti, Flussi Finanziari ecc.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:

- devono essere adeguatamente tracciate le operazioni finanziarie o commerciali che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità dei principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell'uso per importi non significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE V

REATI SOCIETARI

ART. 25 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

A. art. 25 ter lett. a - s; art. 25 sexies

1. Le fattispecie di riferimento

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali illeciti contemplati all'art. 25 ter lettere a) - s) del Decreto Legislativo 231 del 2001 come modificati dalla Legge n. 262 del 28 Dicembre 2005:

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria aumentata di un terzo.

Descrizione reato

Tale norma punisce le condotte dei soggetti indicati dal primo comma (Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili Societari, Sindaci e liquidatori) i quali, al fine di conseguire per la Società un ingiusto profitto, espongono consapevolmente nei bilanci,

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre così traendo in inganno i Soci o il Pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- I dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, nell'interesse o a vantaggio della Società, falsificano i dati contabili e finanziari di quest'ultima con la finalità di produrre un'informativa economico-patrimoniale e finanziaria non veritiera o non accurata (p.e. fatturazioni per prestazioni inesistenti, sopravvalutazione di beni della Società, contabilizzazione di costi per beni e servizi non forniti, registrazione di operazioni inesistenti, ecc.);

Art. 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria aumentata di un terzo.

Descrizione reato

La norma ricalca quanto già previsto dal precedente art. 2621 c.c., estendendola tuttavia ai fatti di minore gravità.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 600 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria aumentata di un terzo.

Descrizione reato

Tale reato si realizza nel caso in cui, a seguito della tenuta di una delle condotte previste dall'articolo 2621 c.c., si cagioni un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 2, sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.

Descrizione reato

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Gli Amministratori o i loro diretti collaboratori, nell'interesse o a vantaggio della Società, occultano documenti al fine di impedire il controllo dei soci.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.

Descrizione reato

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Gli Amministratori, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, procedono simultaneamente alla restituzione dei conferimenti ai soci al fine di ridurre il bilancio annuale e contestualmente occultare la reale capacità patrimoniale della Società.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 130 quote.

Descrizione reato

Tale condotta consiste nella ripartizione da parte degli amministratori di utili (o acconti sugli utili) fittizi, cioè non realmente conseguiti né per effetto della gestione sociale né a qualsiasi altro titolo. Non sono distribuibili altresì gli utili effettivi (ovvero conseguiti) destinati per legge a riserva, rimanendo lecita unicamente la ripartizione degli utili destinati alle riserve facoltative o statutarie.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Gli Amministratori della Società, a mezzo della alterazione della rappresentazione in bilancio di utili e riserve distribuibili, propongono la distribuzione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti ovvero da destinarsi per legge a riserva.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.

Descrizione reato

Il reato in questione si realizza quando gli amministratori della Società acquistano o sottoscrivono partecipazioni sociali in violazione delle disposizioni di legge, cagionando un danno ovvero una lesione all'integrità e all'effettività del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

E' causa di estinzione del reato la ricostituzione del capitale o delle riserve che avvenga prima dell'approvazione del bilancio di esercizio relativo al periodo in cui è stata posta in essere la condotta vietata.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote.

Descrizione reato

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Tale fattispecie sanziona i comportamenti degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni che costituiscono forme di erosione della garanzia creditoria.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Gli Amministratori della Società, nell'interesse di quest'ultima, in violazione delle disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, di fusione e di scissione societaria, compiono una di dette attività cagionando un danno ai creditori.

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote.

Descrizione reato

Tale norma sanziona gli amministratori che, violando i doveri comportamentali previsti dall'art. 2391 c.c., non diano notizia agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Inoltre, ai fini della configurabilità del reato in esame, è necessario che alla condotta omissiva nei termini appena esposti faccia seguito una condotta attiva rappresentata, ad esempio, dalla partecipazione alla delibera sull'operazione.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.

Descrizione reato

Tale norma punisce la condotta, posta in essere con l'interesse o a vantaggio della Società, volta a formare o aumentare fittiziamente il capitale della stessa mediante: attribuzioni di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura, di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Gli Amministratori della Società si discostano immotivatamente dai principi contabili sottostanti la valutazione dei conferimenti, alterando in tal modo l'integrità del capitale sociale.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Descrizione reato

Il reato si perfeziona quando i liquidatori ripartiscono i beni sociali fra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un danno agli stessi creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote.

Descrizione reato

La norma sanziona chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il Consiglio di Amministrazione predispose documenti alterati diretti a far apparire migliore la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., ottenendo in tal modo la maggioranza assembleare.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzioni pecuniarie: da 200 a 500 quote.

Descrizione reato

La norma sanziona la condotta posta in essere da chiunque diffonda notizie false (aggiotaggio informativo) ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici (aggiotaggio manipolativo) provocando in tal modo una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote;

Descrizione reato

Tale norma prevede due distinte ipotesi delittuose, rispettivamente rinvenibili nelle comunicazioni di false informazioni all'Autorità di Vigilanza, ovvero nell'ostacolo alle funzioni di vigilanza.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Con riferimento alla prima tipologia di condotta, questa può realizzarsi con: l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento con mezzi fraudolenti di fatti rispetto ai quali sussiste un obbligo di comunicazione in capo al soggetto agente.

Con riferimento alla seconda tipologia, invece, la condotta potrà assumere qualsiasi forma, purché risulti in concreto offensiva dell'interesse giuridico tutelato dalla norma.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Gli Amministratori della Società procedono all'occultamento di documenti relativi alle imposte dirette e indirette, ad esempio ad altri Organi Sociali, propedeutico ad impedire il controllo degli stessi.

Art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001

L'art. 9 della Legge 18 Aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria per il 2004) ha introdotto l'art. 25 *sexies* nel D.Lgs. 231/2001.

Questa norma estende l'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle condotte che integrano i c.d. abusi di mercato.

Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote, se il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.

Descrizione reato

Tale reato può verificarsi laddove un esponente della Società, sia esso un soggetto apicale o un suo sottoposto, essendo in possesso di informazioni privilegiate (in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo emittente Strumenti Finanziari, della partecipazione al capitale dell'emittente stesso, ovvero, dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio):

- acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, sugli Strumenti Finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandi o induca altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nel precedente primo punto.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Analogamente, è punito chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui ai precedenti punti. Ai fini delle predette disposizioni per “informazione privilegiata” si deve intendere “un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”. I commi 2, 3 e 4 dell’art. 181, D.Lgs. 58/1998, specificano, poi, nel dettaglio, tale nozione.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

Art. 185 TUF - Manipolazione del mercato

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Sanzioni applicabili all’Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote; se il prodotto o il profitto conseguito dall’Ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.

Descrizione reato

Il reato si verifica nel caso di diffusione di notizie false o nel caso di effettuazione di operazioni simulate o altri artifici, che siano concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, emessi da terzi, di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 58/1998, ammessi

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'UE.

Si tratta di un reato di pericolo: non è richiesto, dunque, ai fini del perfezionamento della fattispecie, che gli eventi sopra menzionati si verificano, essendo sufficiente la diffusione delle notizie o, in alternativa, il compimento delle operazioni simulate o degli artifici inerenti gli "Strumenti Finanziari". Il pericolo va, però, valutato in concreto. Nel caso in esame, affinché il reato si verifichi, occorre che sia posto in essere dagli amministratori, dai direttori generali, dai liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

2. L'individuazione delle Aree a Rischio

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società. I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto (c.d. mappa delle aree a rischio), intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto. Contestualmente, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, sono state identificate le famiglie di reato presupposto ritenute rilevanti ai fini del Decreto.

Considerato quanto sopra, i processi/aree considerati a rischio per la Società in relazione ai reati della presente Parte Speciale sono i seguenti:

Major Process: Corporate Governance

- Process/Area a Rischio: Gestione societaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei rapporti con i soci; Esecuzione degli adempimenti in materia societaria e di governance; Gestione adempimenti relativi all'Assemblea dei soci.

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

- Process: Accounting

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione contabilità clienti e fornitori; Esecuzione registrazioni contabili; Gestione della fatturazione.

- Process/Area a Rischio: Bilancio

Sub Process/Attività Sensibile: Redazione del bilancio e delle situazioni infrannuali; Gestione degli adempimenti fiscali.

- Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Recupero crediti; Verifica e Riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione Tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

3. Funzioni Aziendali coinvolte

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni aziendali che, direttamente o indirettamente, si ritengono essere esposte al rischio di commissione dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001.

Alla luce di tali considerazioni, oltre al C.d.A., si ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati in questione possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti:

- Direttore Generale;
- Responsabile Amministrazione e Finanza;
- Responsabile Personale.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure adottate dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dagli artt. 25 *ter*. Lett. a/s del e 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Ai comportamenti ivi previsti, devono aggiungersi quelli rinvenibili nel Sistema di deleghe e procure, indicante anche i limiti di spesa, nonché nel Manuale di Organizzazione adottato dalla società, il quale definisce in misura chiara i compiti e le attribuzioni di ogni funzione aziendale.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Procedura “Gestione dei Rapporti con la PA”

La Procedura ha lo scopo di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi specifici di comportamento e di controllo interno ai quali il personale della Società deve attenersi nella gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le Autorità Pubbliche, gli Organi di Regolazione, Vigilanza e Controllo e le Autorità Amministrative Indipendenti.

Tale Procedura si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai Dipendenti, rappresentanti e collaboratori della Società, nonché dai partner commerciali e finanziari coinvolti nelle Aree Sensibili specificate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano alcune attività per le quali si definisce applicabile la Procedura in oggetto:

- stipula e/o gestione dei rapporti contrattuali con la PA;
- gestione delle attività inerenti alla richiesta delle autorizzazioni e/o l'esecuzione di adempimenti verso la PA;
- predisposizione di certificati e dichiarazioni;
- elaborazione e/o trasmissione e comunicazione di dati e di informazioni previste dalle normative di legge vigente (p.e. ambiente, lavori, privacy);
- gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;
- comunicazione di dati societari/aziendali di qualsiasi natura;
- assolvimento di adempimenti amministrativi;
- gestione di verifiche / ispezioni / controlli / accertamenti attivati dagli Enti Ispettivi;
- gestione degli affari istituzionali nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle *Authorities*.

In particolare, il personale deve fare riferimento ad alcuni precisi principi di comportamento, di cui se ne riportano alcuni:

- non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, salvo che si tratti di doni di valore

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

simbolico. Sono considerati atti di corruzione i pagamenti illeciti e le promesse di pagamento, le prestazioni o le promesse di altre utilità, fatti direttamente a Enti italiani o a loro dipendenti, a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, anche se realizzati tramite persone terze o Società che agiscono per conto della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.;

- non è consentito offrire, promettere o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con Pubblici Ufficiali e con Incaricati di Pubblico Servizio;
- quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari o rapporto con la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con Pubblici Ufficiali e con Incaricati di Pubblico Servizio, non deve influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- non è consentito chiedere o indurre la PA a trattamenti di favore o sussidi o finanziamenti agevolati, ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente le decisioni della stessa;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, ovvero nei confronti di suoi rappresentanti/esponenti, devono essere adempiuti con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e, comunque, segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

Procedura “Tesoreria e Finanza”

La gestione della Tesoreria persegue la finalità di gestire i flussi finanziari nell'immediato o nel brevissimo periodo, di modo da controllare e ottimizzare l'utilizzo delle disponibilità liquide e linee di credito.

Scopo della Procedura è, dunque, quello di attuare e garantire un effettivo controllo di tutte le attività amministrativo-contabili inerenti alla gestione degli incassi e pagamenti nel rispetto delle scadenze e delle condizioni previste negli accordi contrattuali con fornitori e clienti, Conti Correnti, Flussi Finanziari ecc.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- devono essere adeguatamente tracciate le operazioni finanziarie o commerciali che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità dei principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell'uso per importi non significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.

Procedura "Gestione contabilità e Predisposizione del bilancio"

Scopo della Procedura è di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi specifici di comportamento e di controllo interno ai quali il personale della Società deve attenersi nella gestione dei sistemi e delle risorse contabili in modo da garantire un adeguato controllo amministrativo, fiscale e finanziario della stessa.

Essa si applica ai soggetti aziendali che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire o comunque espletare attività che rientrano nella Gestione della Contabilità e Predisposizione del Bilancio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione;
- gestione anagrafica fornitori;
- registrazione delle fatture e delle note di credito;
- controlli sulla regolarità delle fatture;
- liquidazione delle fatture;
- archiviazione della documentazione a supporto delle fatture;
- gestione degli incassi;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto;
- adempimenti fiscali.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

B. lettera s) bis

1. Le fattispecie di riferimento

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*) ha ampliato i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente inserendo, all’art.25 *ter* lett.S), il delitto di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c.

Il solo richiamo alla condotta attiva prevista dal terzo comma della norma civilistica, in forza della quale *“chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste”*, esplicita che la responsabilità dell’ente può seguire solo nel caso in cui questo agisce in qualità di *“corruttore”* e non anche di *“corrotto”*: l’area di rilevanza D.lgs. 231/01 è dunque rappresentata dalla dazione o promessa di denaro o altra utilità da parte di un soggetto facente capo ad un ente privato nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori o di chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di questi, riconducibili ad altro ente privato.

All’accettazione dell’attività allettatoria deve seguire, con vincolo causale: il compimento (anche in forma omissiva) da parte del soggetto *“corrotto”* di un atto in violazione degli obblighi inerenti l’ufficio rivestito o gli obblighi di fedeltà¹¹ ed il nocumento all’ente di appartenenza¹².

Gli esiti negativi ricadenti sull’ente di appartenenza del *“corrotto”* devono seguire la violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio ovvero degli obblighi di fedeltà¹³.

Circa i primi, è assunto ormai pacifico che il legislatore si sia voluto riferire a qualsiasi attività genericamente qualificata che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti l’ufficio ricoperto.

¹¹ Si tratta di una ipotesi di corruzione propria antecedente. Così, Ambrosetti – Mezzetti – Ronco, Diritto penale dell’impresa, Bologna, 2012, 209.

¹² Con esclusione del rilievo per tutti i danni esterni alla società *“corrotta”*, quali quelli concernenti i soci, i creditori, i terzi o società collegate.

¹³ L’inserimento nel fatto tipico dell’art.2635 c.c. degli obblighi di fedeltà segue la riformulazione operata dalla L. 190/2010.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Per ciò che concerne gli obblighi di fedeltà, il fondamento normativo risiede nell'art. 2105 c.c., che pone in capo al lavoratore subordinato nei confronti del suo datore di lavoro una serie di divieti volti a definire il campo di una lecita concorrenza e che, in tal modo, tutela l'interesse dell'imprenditore alla competitività della propria impresa quale espressione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita *ex art. 41 Cost.*¹⁴.

Per meglio definire tali nozioni, è utile il richiamo agli atti comunitari e internazionali, i quali vincolano la corruzione privata alla violazione di un dovere. In particolare, l'art. 1 della Decisione quadro n. 2003/568/GAI definisce come violazione di un dovere *“ciò che è inteso come tale ai sensi del diritto nazionale. La nozione di violazione di un dovere nel diritto nazionale comune copre almeno qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un'obbligazione legale o, se del caso, una violazione di normative professionali o di istruzioni professionali applicabili nell'ambito dell'attività di una “persona” che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato”*.

La precisa consapevolezza della violazione di tali doveri per il compimento (o l'omissione) dell'atto deve connotare l'azione del reo: l'elemento psicologico è dunque il dolo, che deve riflettersi su tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (anche a titolo di dolo eventuale per ciò che concerne l'accettazione del rischio di cagionare un nocumento alla società)¹⁵.

Circa il danno, non è richiesto che questo sia di natura strettamente patrimoniale: l'inserimento nel dettato normativo di un'espressione generica esprime la volontà del legislatore di includere pregiudizi di diversa natura, purché suscettibili di valutazione economica. In altri termini, allorché un comportamento illegittimo da parte di uno dei soggetti elencati nel primo e nel secondo comma dell'art. 2635 c.c. procuri una lesione al patrimonio della società quale bene giuridicamente tutelato, non vi è alcuna ragione di operare una delimitazione aprioristica nell'ambito dei pregiudizi che ne

¹⁴ La giurisprudenza tenta di ampliare il novero di applicazione, estendendo i contenuti dell'obbligo di fedeltà oltre i casi di “leale concorrenza” previsti dal 2105 c.c. ed integrandone il disposto attraverso il ricorso alle clausole generali di correttezza (art. 1175 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.) nell'esecuzione del contratto. Ne segue un ampliamento tale da ricomprendere anche i casi in cui il lavoratore tenga comportamenti in conflitto con finalità e interessi dell'impresa.

¹⁵ Coerentemente all'elaborazione teorica intervenuta a proposito dei reati di corruzione *ex artt. 318 ss. c.p.*, è da ritenere che l'errore di una delle parti non vale a escludere il dolo dell'altra.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

possano derivare¹⁶. Così *“in tema di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, il documento per la società da cui dipende la sussistenza del reato consiste nella lesione di qualsiasi interesse della medesima suscettibile di valutazione economica e non si risolve pertanto nella causazione di un immediato danno patrimoniale”*¹⁷. Ne consegue che un danno all’immagine, ad esempio, ben potrà rilevare ai fini del verificarsi del “documento” richiesto dalla norma in esame, purché si tratti pur sempre di un danno effettivo e non meramente ipotizzato, rilevabile nella fattispecie concreta (laddove, ad esempio, viene cagionato un rilevante danno alla reputazione della società, derivante dalla cattiva amministrazione e dalle ricadute sull’immagine della stessa).

Quanto all’utilità ottenuta, essa dovrà risultare di un’entità determinata (o quantomeno determinabile), nonché adeguata: pertanto non rileva la promessa generica o la dazione di regalie di modesto valore o comunque sproporzionate al vantaggio conseguibile¹⁸.

L’esclusione di responsabilità amministrativa da reato verso l’ente cui appartiene il soggetto corrotto è coerente con i criteri di imputazione della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, il cui fondamento di imputazione è legato alla presenza di un interesse o vantaggio della società stessa¹⁹.

Anche nell’ipotesi di corruzione tra privati, le modulazioni di imputazione seguono le differenti casistiche in cui la condotta viene tenuta da un soggetto in posizione apicale ovvero da un subordinato: in quest’ultimo caso, ex art. 7 D.Lgs. 231/2001, la responsabilità dell’ente risulta la diretta conseguenza di un difetto di vigilanza o controllo, con conseguente imputabilità a quest’ultimo di una responsabilità derivante da un’agevolazione colposa per non aver impedito l’evento compiuto da soggetti “controllati”.

¹⁶ A conferma della natura non strettamente patrimoniale del danno richiesto, anche il confronto con la differente scelta terminologica in altre fattispecie di reato: l’art.2634c.c., ad esempio, richiede espressamente “un danno patrimoniale”.

¹⁷ Fattispecie in cui è stata riconosciuta la determinazione di un documento nella lesione dell’immagine e della reputazione di un istituto bancario, Cass. pen., Sez. V, 13 novembre 2012, 5848.

¹⁸ Il documento per la società deve risultare causalmente collegato all’atto compiuto od omesso. Questa tutela esclusivamente interna esclude rilievo a danni esterni alla società stessa, concernenti i soci, i creditori, i terzi o società collegate. Sul punto, Cfr. Musco, I nuovi reati societari, Milano, 2002; Aldrovandi, sub. art. 2635 c.c., in I nuovi reati societari, (a cura di) Lanzi – Cadoppi, Padova, 2002, 152.

¹⁹ Si rammenta che l’“interesse” o il “vantaggio” di cui all’art. 5 D.Lgs. 231/2001 rappresentano due concetti ben distinti: il primo ha natura soggettiva, attenendo alla sfera volitiva del soggetto agente; il secondo, invece, ha natura prettamente oggettiva, ravvisandosi in qualsiasi utilità conseguita dalla società a seguito della commissione del fatto illecito.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Nel caso di soggetti apicali, creandosi un rapporto di immedesimazione tra l'ente e la persona fisica, la responsabilità imputabile all'ente sarà in questo caso di natura non colposa, bensì dolosa, sostanziandosi il reato in un atto direttamente ascrivibile all'ente.

Di seguito il testo del reato come previsto all'art. 2635 c.c.:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e s.m.i.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 600 quote, nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione fattispecie per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- Offerta o promessa di utilità al personale di Società privata affinché questi sottoscriva, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, un contratto con la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. a condizioni che non trovano riscontro nel mercato di riferimento.

Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, modificando la lettera *s-bis*), ha altresì introdotto, quale ulteriore reato presupposto, l'art. 2635 *bis*, comma 1, c.c., in materia di istigazione alla corruzione tra privati.

Tale norma, pur configurando un'autonoma ipotesi delittuosa, ricalca la condotta di cui all'art. 322 c.p., punendo chiunque offra o prometta denaro o altra utilità alle stesse categorie di soggetti indicati dall'art. 2365 c.c. appartenenti a società o enti privati, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Specificamente, la disposizione in oggetto prevede che *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo”*.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote, nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione fattispecie per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Offerta o promessa di utilità, successivamente non accettata, al personale di Società privata affinché questi sottoscriva, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, un contratto con la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. a condizioni che non trovano riscontro nel mercato di riferimento.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

2. L'individuazione delle Aree a Rischio

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società.

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

- Process: Accounting

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione contabilità clienti e fornitori; Esecuzione registrazioni contabili; Gestione della fatturazione.

- Process/Area a Rischio: Bilancio

Sub Process/Attività Sensibile: Redazione del bilancio e della situazioni infrannuali; Gestione degli adempimenti fiscali.

- Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Recupero crediti; Verifica e Riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione Tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

Major Process: Risorse Umane

- Process/Area a Rischio: Gestione delle Risorse Umane

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione delle Risorse Umane; Rapporti con il personale; Selezione, reclutamento e addestramento; Assunzione del personale; Licenziamento e controversie.

Major Process: Gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale

- Process/Area a Rischio: Gestione contratti di consulenza e prestazione professionale

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Sub Process/Attività Sensibile: Identificazione, qualificazione e selezione del consulente o del professionista esterno; Definizione ed approvazione del contratto di consulenza; Monitoraggio delle attività svolte dal consulente e pagamento degli onorari stabiliti.

Major Process: Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza

- Process/Area a Rischio: Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione degli omaggi; Gestione delle spese di ospitalità; Gestione delle spese di rappresentanza.

Major Process: Approvvigionamento/Fornitori

- Process/Area a Rischio: Gestione approvvigionamento e valutazione fornitori

Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione fornitori; Emissione e definizione degli ordini di acquisto e dei contratti; Controllo materiali in accettazione; Controllo servizi forniti.

Major Process: Gestione contrattuale

- Process/Area a Rischio: Offerte a privati

Sub Process/Attività Sensibile: Redazione dell'offerta; Riesame dell'offerta; Riesame del contratto.

Major Process: Gestione Manutenzioni

- Process/Area a Rischio: Manutenzione mezzi e attrezzature

Sub Process/Attività Sensibile: Registrazione degli strumenti e delle apparecchiature; Gestione della manutenzione programmata; Gestione degli automezzi; Gestione della manutenzione straordinaria; Gestione delle scadenze amministrative dei mezzi/attrezzature; Gestione delle non conformità.

3. Funzioni Aziendali coinvolte

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni aziendali che, direttamente o indirettamente, si ritengono essere esposte al rischio di commissione dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 25 *ter*, lett. s – bis), del D.Lgs. n. 231/2001.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Alla luce di tali considerazioni, oltre al C.d.A., si ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati in questione possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti:

- Direttore Generale;
- Responsabile Amministrazione e Finanza;
- Responsabile Personale;
- Responsabile Tecnico;
- Responsabile Acquisti;
- Responsabile Commessa;
- Responsabile Manutenzione e Logistica;
- Responsabile Sistema Integrato.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle procedure adottate dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., atte a mitigare il rischio di commissione del reato di "Corruzione tra Privati".

Ai comportamenti ivi previsti, devono aggiungersi quelli rinvenibili nel Sistema di deleghe e procure, indicante anche i limiti di spesa, nonché nel Manuale di Organizzazione adottato dalla società, il quale definisce in misura chiara i compiti e le attribuzioni di ogni funzione aziendale.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Procedura "Tesoreria e Finanza"

La gestione della Tesoreria persegue la finalità di gestire i flussi finanziari nell'immediato o nel brevissimo periodo, di modo da controllare e ottimizzare l'utilizzo delle disponibilità liquide e linee di credito.

Scopo della Procedura è, dunque, quello di attuare e garantire un effettivo controllo di tutte le attività amministrativo-contabili inerenti alla gestione degli incassi e pagamenti nel rispetto delle scadenze e

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

delle condizioni previste negli accordi contrattuali con fornitori e clienti, Conti Correnti, Flussi Finanziari ecc.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:

- devono essere adeguatamente tracciate le operazioni finanziarie o commerciali che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità dei principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell'uso per importi non significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.

Procedura "Gestione contabilità e Predisposizione del bilancio"

Scopo della Procedura è di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi specifici di comportamento e di controllo interno ai quali il personale della Società deve attenersi nella gestione dei sistemi e delle risorse contabili in modo da garantire un adeguato controllo amministrativo, fiscale e finanziario della stessa.

Essa si applica ai soggetti aziendali che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire o comunque espletare attività che rientrano nella Gestione della Contabilità e Predisposizione del Bilancio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione;
- gestione anagrafica fornitori;
- registrazione delle fatture e delle note di credito;
- controlli sulla regolarità delle fatture;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- liquidazione delle fatture;
- archiviazione della documentazione a supporto delle fatture;
- gestione degli incassi;
- riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto;
- adempimenti fiscali.

Procedura “Consulenze e Prestazioni Professionali”

Scopo della Procedura è controllare il processo di gestione dei rapporti con esperti esterni e soggetti terzi che svolgono consulenze e prestazioni professionali per la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.

Obiettivo primario è quello di garantire, nell'espletamento del rapporto e nella scelta dei terzi e dei professionisti, assoluta imparzialità, basando la scelta sull'accertamento delle competenze e delle caratteristiche professionali e attitudinali a fronte delle esigenze e delle necessità aziendali.

Riguarda, in particolare, le fasi inerenti all'individuazione della prestazione, del *budget* disponibile, della selezione e valutazione degli esperti, della stipula dell'accordo contrattuale e del rilascio dei pagamenti finali.

Le Modalità operative prevedono che le provvigioni e gli onorari pagati siano conformi ai tariffari approvati dai rispettivi ordini professionali di appartenenza; ove così non fosse, la decisione di corrispondere tali provvigioni/onorari dovrà essere adeguatamente motivata per iscritto.

La normativa interna di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti a cura di ciascuna Struttura interessata in ogni singola fase del processo:

- verifica dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;
- verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività della prestazione fornita;
- verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa aziendale per la scelta dei professionisti (requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti);
- espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili);
- in assenza di tale attività selettiva di cui al precedente punto, evidenziazione formale delle ragioni della deroga ed esecuzione da parte del Responsabile di una valutazione sulla congruità del compenso pattuito (rispetto agli standard di mercato);

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- effettuazione del pagamento dovuto in seguito al rilascio dell'autorizzazione da parte del soggetto autorizzato al sostenimento della spesa e sulla base di un apposito documento giustificativo;
- nel caso in cui si verifichi l'acquisizione di incarichi professionali e consulenze che comportino un rapporto diretto con la P.A., i Responsabili delle Strutture interessate dovranno prestare particolare attenzione nel corso del rapporto al fine che non si verifichino situazioni anomale.

Procedura "Gestione del personale"

La Procedura si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione del processo di gestione del personale.

Obiettivo primario è quello di garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività di selezione e assunzione del personale nonché di gestione dei finanziamenti per la formazione.

Le direzioni/funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla Procedura in oggetto, hanno la responsabilità di osservare e farne rispettare il contenuto, nonché di segnalare al Responsabile della Direzione Risorse Umane eventuali necessità di aggiornamento.

Le Modalità operative disciplinano i comportamenti dei Destinatari al fine di tutelare l'integrità della Società, prevenire comportamenti contrari alla legge o comunque contrari all'etica in cui la Società si riconosce.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:

- deve essere predisposto un *budget* annuale per gli inserimenti di nuovo personale ed eventuali richieste *extra-budget* devono essere formalmente autorizzate da soggetto a ciò facoltizzato;
- eventuali sistemi premianti a dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate;
- nell'ambito degli adempimenti relativi alla definizione di nuovi rapporti di lavoro devono essere previsti idonei meccanismi di controllo atti a verificare la regolarità del permesso di soggiorno, o del relativo rinnovo dello stesso, di eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- nel caso di rapporti contrattuali con soggetti terzi (appaltatori, fornitori) devono essere previste apposite clausole che impegnino il soggetto terzo ad avvalersi esclusivamente di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno;

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti prevede:

- la compilazione da parte del candidato, nelle fasi antecedenti l'assunzione, di un'apposita modulistica volta a raccogliere in maniera omogenea le informazioni sui candidati, nonché verifica dell'eventuale parentela con esponenti della P.A. che hanno rapporti di lavoro costante con la Società;
- un accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo alla Struttura competente che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle Strutture interessate e le valuta in coerenza con il *budget* ed i piani interni di sviluppo;
- diversi livelli autorizzativi all'assunzione e alla risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato e/o dei Dirigenti.

Procedura "Gestione degli omaggi"

La presente Procedura ha lo scopo di definire, responsabilità, modalità operative e principi comportamentali cui attenersi nelle attività di assegnazione, gestione, rinnovo e revoca dei benefit aziendali della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. nella gestione di:

- erogazioni e atti di liberalità,
- omaggi,
- sponsorizzazioni,

elargiti dalla Società a favore di terzi a seguito di loro richiesta, o per iniziativa della stessa, oppure di erogazioni da soggetti terzi a favore dei dipendenti della Società.

Tale procedura trova applicazione in tutti i casi in cui le funzioni aziendali della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. concedano, a vario titolo, omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni ed atti di liberalità.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al Codice Etico adottato dalla Società, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi sanciti nella procedura in oggetto:

- non è ammesso promettere o offrire denaro, benefici, promesse di favori o altra utilità, anche sotto pressione psicologica o coercizione, anche se indirettamente, per tramite di interposta persona

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

(agente, consulente) a personale appartenente alla Pubblica Amministrazione o a loro parenti, con la finalità, anche implicita, di acquisire trattamenti di favore per sé o nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società;

- l'attivazione di ciascuna iniziativa (omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni ed atti di liberalità) è subordinata alla garanzia della congruità, adeguatezza, e documentabilità della stessa;
- le erogazioni devono essere mosse esclusivamente da puro spirito liberale, al fine di promuovere l'immagine della Società nel sociale per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge e che promuovano i valori cui si ispira il Codice Etico della società;
- ai dipendenti della Società è fatto divieto di concedere qualsiasi forma di liberalità a terzi, fatto salvo i soggetti identificati nella presente procedura, previa approvazione del Direttore Amministrativo;
- i comportamenti di cortesia ed ospitalità che rientrano nella prassi di normale conduzione degli affari e delle relazioni devono essere coerenti con i principi espressi nella presente Procedura;
- la Società non ammette erogazioni che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia.

Ai comportamenti ivi previsti, devono aggiungersi quelli rinvenibili nel Sistema di deleghe e procure, indicante anche i limiti di spesa.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE VI

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

ART. 25 *QUINQUIES* DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. La fattispecie di riferimento

Si riporta di seguito, per ciò che in questa sede unicamente rileva, una breve descrizione del reato di cui all'art. 603 *bis* c.p. richiamato dalla norma di cui all'art. 25 *quinquies* del decreto legislativo 231 del 2001, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La configurabilità degli altri illeciti, d'altronde, è stata esclusa attesa l'attività svolta dalla Società.

Si tratta, infatti, delle fattispecie in materia di Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), di Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.), di Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.), di Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.), di Pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.), di Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.), di Tratta di persone (art. 601 c.p.), di Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) e, infine, di Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies*).

Art. 603 *bis* c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La fattispecie de qua è volta a contrastare il fenomeno del c.d. caporalato, migliorando la qualità degli strumenti repressivi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, assume nuova manodopera sottoponendo i lavorati a condizioni di sfruttamento.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

2. Le Aree a Rischio

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società.

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

Major Process: Risorse Umane

- Process/Area a Rischio: Gestione delle Risorse Umane

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione delle Risorse Umane; Rapporti con il personale; Selezione, reclutamento e addestramento; Assunzione del personale; Licenziamento e controversie.

Major Process: Approvvigionamento/Fornitori

- Process/Area a Rischio: Gestione approvvigionamento e valutazione fornitori

Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione fornitori; Emissione e definizione degli ordini di acquisto e dei contratti; Controllo materiali in accettazione; Controllo servizi forniti.

Major Process: Gestione Esecuzione lavori

- Process/Area a Rischio: Gestione Commessa

Sub Process/Attività Sensibile: Acquisizione della commessa; Gestione delle commesse; Pianificazione del lavoro; Conduzione del cantiere; Gestione dei materiali; Identificazione e segregazione dei materiali non conformi; Variazioni in corso d'opera; Chiusura Cantiere; Validazione del processo.

3. Funzioni Aziendali coinvolte

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni aziendali che, direttamente o indirettamente, si ritengono essere esposte al rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25 *quiquies* del D.Lgs. n. 231/2001. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati in questione possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti:

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- Direttore Generale;
- Responsabile Personale;
- Responsabile commessa;
- Capo squadra;
- Responsabile acquisti.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei principali protocolli delle Procedure adottate dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Procedura “Gestione del Personale”

La Procedura si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione del processo di gestione del personale.

Obiettivo primario è quello di garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività di selezione e assunzione del personale nonché di gestione dei finanziamenti per la formazione.

Le direzioni/funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla Procedura in oggetto, hanno la responsabilità di osservare e farne rispettare il contenuto, nonché di segnalare al Responsabile della Direzione Risorse Umane eventuali necessità di aggiornamento.

Le Modalità operative disciplinano i comportamenti dei Destinatari al fine di tutelare l'integrità della Società, prevenire comportamenti contrari alla legge o comunque contrari all'etica in cui la Società si riconosce.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:

- deve essere predisposto un *budget* annuale per gli inserimenti di nuovo personale ed eventuali richieste *extra-budget* devono essere formalmente autorizzate da soggetto a ciò facoltizzato;
- eventuali sistemi premianti a dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- nell'ambito degli adempimenti relativi alla definizione di nuovi rapporti di lavoro devono essere previsti idonei meccanismi di controllo atti a verificare la regolarità del permesso di soggiorno, o del relativo rinnovo dello stesso, di eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi;
- nel caso di rapporti contrattuali con soggetti terzi (appaltatori, fornitori) devono essere previste apposite clausole che impegnino il soggetto terzo ad avvalersi esclusivamente di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno;

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti prevede:

- la compilazione da parte del candidato, nelle fasi antecedenti l'assunzione, di un'apposita modulistica volta a raccogliere in maniera omogenea le informazioni sui candidati, nonché la verifica dell'eventuale parentela con esponenti della P.A. che hanno rapporti di lavoro costante con la Società;
- un accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo alla Struttura competente che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle Strutture interessate e le valuta in coerenza con il *budget* ed i piani interni di sviluppo;
- diversi livelli autorizzativi all'assunzione e alla risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato e/o dei Dirigenti.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE VII

OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

La legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità degli Enti alla materia degli infortuni da lavoro.

La legislazione prevenzionistica in materia di lavoro ha subito nel tempo profonde modifiche e, in attuazione della legge delega 123/2007, trova oggi sistemazione nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

L'art. 9 L. 123/2007 ha inserito nel testo del D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *septies*, in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 81/2008, che ne estende l'applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela di igiene e salute sul luogo di lavoro.

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Sanzioni applicabili all'Ente

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

-sanzione pecuniaria: da 250 a 500 quote; nei casi di violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo delle delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, è prevista una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

L'omicidio colposo sussiste in tutti i casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona.

Elemento soggettivo è quindi la colpa e, con specifico richiamo all'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, c.p., la colpa del datore di lavoro in materia infortunistica.

Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (*negligenza specifica*), sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Sanzioni applicabili all'Ente

- 3 comma, sanzione pecuniaria: fino a 250 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Si ha lesione colposa quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti.

Le lesioni possono essere:

- Lievissime: se da esse deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore a venti giorni;
- Lievi: se da esse deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non inferiore a venti giorni e, che non superi i quaranta giorni;
- Gravi: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;
- Gravissime: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto (o una mutilazione che renda l'arto inservibile), dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- I vertici aziendali della Società, al fine di ottenere un risparmio per la stessa, omettono di acquistare dei Dispositivi di protezione individuale, cagionando in tal modo la morte di un lavoratore o di un terzo ovvero la lesione lievissima, lieve, grave o gravissima di questi.

Il delitto può altresì realizzarsi quando l'infortunio segua alla mancata adozione, a fine di risparmio, di tutte o alcune delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza sul lavoro e sulla salute.

2. Conformità al D.Lgs. 81/2008

Nel rispetto delle vigenti norme, la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. redige apposito Documento di Valutazione Rischi ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/08.

Il Documento di Valutazione Rischi elaborato dalla Società contiene:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Per quanto attiene alla struttura organizzativa ai fini della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il DVR individua i soggetti che la vigente normativa indica quali destinatari di specifiche responsabilità e competenze in tema di sicurezza.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

In particolare, nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., questi sono:

- Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- Responsabile e addetti al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs.81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs. con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i requisiti formativi e professionali del medico competente sono quelli indicati all' art. 38 del D.Lgs. 81/08.
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Addetti Primo Soccorso: persone che hanno il compito di pronto intervento in caso di incidenti alle persone o malori, i quali devono essere in possesso di attestato rilasciato in seguito alla partecipazione al corso;
- Addetti Antincendio: persone aventi il compito di primo intervento nella lotta antincendio, i quali devono essere in possesso di attestato rilasciato in seguito alla partecipazione al corso.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

3. Le Aree a Rischio

Ai fini dell'identificazione del rischio di commissione all'interno della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., i reati di cui alla presente Parte Speciale sono stati considerati in ottica "diffusa", cioè come astrattamente configurabili in ogni processo aziendale.

In particolare, si è osservato che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001, in ambito di salute e sicurezza dei lavoratori ciò che rileva è la mera inosservanza colposa di norme poste a presidio di tali valori; pertanto, si è ritenuto che tutte le diverse Funzioni della Società possano essere astrattamente interessate dal rischio reato in esame.

In relazione ai reati e alle condotte criminose in precedenza descritte, tenuto conto dell'attività svolta dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, quelle connesse agli adempimenti ed incombenze connesse agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro con particolare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 (Tusl - Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro).

4. Presidi e Regole di comportamento

La Presente Parte Speciale è stata redatta tenendo in debita considerazione le indicazioni contenute dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, in conformità con quanto previsto dall'art. 30 (e dal D.Lgs. 231/01 nel suo complesso), - che costituisce il quadro normativo di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed che risulta applicabile a *"tutti i settori di attività privati o pubblici e a tutte le tipologie di rischio"* (art. 3, comma 1), rendendo di fatto obbligatoria l'adozione di misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori -, la Società adempie, volontariamente, a tale onere conformandosi ai requisiti dalla norma BS OHSAS 18001:2007. Il nuovo Testo Unico riconosce espressamente che un sistema di Gestione Aziendale della Sicurezza implementato secondo lo standard internazionale di riferimento, quale appunto la BS OHSAS 18001:2007, si presume conforme ai requisiti del Modello organizzativo D.Lgs. n. 231/2001, per le parti corrispondenti.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., al fine di configurare un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, adotta ed attua efficacemente la norma BS OHSAS 18001:2007, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE VIII

REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

ART. 25 *OCTIES* D.LGS.231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

L'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ha aggiunto all'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *octies* relativo a "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma punisce la condotta di chi, non avendo concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto acquista, riceve o occulta denaro o beni di provenienza illecita.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, al fine di ottenere un prezzo migliore, essendone a conoscenza, acquista beni derivanti dalla commissione di precedenti delitti (es. beni provento di furto) al fine di utilizzarli nelle normali attività della stessa.

Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Tale norma punisce la condotta di chi, non avendo concorso nel reato presupposto, compie atti idonei ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei beni o di altre utilità oggetto di un precedente delitto doloso ovvero li trasferisce o sostituisce.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, al fine di ottenere un ingiusto profitto della stessa, ostacola l'identificazione della provenienza illecita di beni oggetto di precedente reato.

Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma, aprendosi con una clausola di sussidiarietà, punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie di beni o altre utilità provenienti da delitto.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, al fine di ottenere un ingiusto profitto della stessa, impiega denaro proveniente da precedente delitto in una qualsiasi attività economica.

Art. 648 ter. 1 c.p. - Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma punisce la condotta di chi, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- La Società, tramite produzione di documentazione falsa o alterata, consegue benefici fiscali consistenti nel pagamento di contributi/imposte inferiori rispetto al dovuto e, successivamente, reimpiega le somme indebitamente risparmiate in attività attinenti alla propria attività.

2. Le Aree a Rischio

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società. I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto (c.d. mappa delle aree a rischio), intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto. Contestualmente, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, sono state identificate le famiglie di reato presupposto ritenute rilevanti ai fini del Decreto.

Considerato quanto sopra, i processi/aree considerati a rischio per la Società in relazione ai reati della presente Parte Speciale sono i seguenti:

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- Process: Accounting

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione contabilità clienti e fornitori; Esecuzione registrazioni contabili; Gestione della fatturazione.

- Process/Area a Rischio: Bilancio

Sub Process/Attività Sensibile: Redazione del bilancio e delle situazioni infrannuali; Gestione degli adempimenti fiscali.

- Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Recupero crediti; Verifica e Riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione Tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

Major Process: Gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale

- Process/Area a Rischio: Gestione contratti di consulenza e prestazione professionale

Sub Process/Attività Sensibile: Identificazione, qualificazione e selezione del consulente o del professionista esterno; Definizione ed approvazione del contratto di consulenza; Monitoraggio delle attività svolte dal consulente e pagamento degli onorari stabiliti.

Major Process: Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza

- Process/Area a Rischio: Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione degli omaggi; Gestione delle spese di ospitalità; Gestione delle spese di rappresentanza.

Major Process: Approvvigionamento/Fornitori

- Process/Area a Rischio: Gestione approvvigionamento e valutazione fornitori

Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione fornitori; Emissione e definizione degli ordini di acquisto e dei contratti; Controllo materiali in accettazione; Controllo servizi forniti.

Major Process: Gestione Esecuzione lavori

- Process/Area a Rischio: Gestione Commessa

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Sub Process/Attività Sensibile: Acquisizione della commessa; Gestione delle commesse; Pianificazione del lavoro; Conduzione del cantiere; Gestione dei materiali; Identificazione e segregazione dei materiali non conformi; Variazioni in corso d'opera; Chiusura Cantiere; Validazione del processo.

3. Funzioni Aziendali coinvolte

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni aziendali che, oltre al C.d.A., si ritengono essere esposte direttamente o indirettamente al rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25 *octies* del D.Lgs. n. 231/2001. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati in questione possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti:

- Direttore Generale;
- Responsabile Amministrazione e Finanza;
- Responsabile Personale;
- Responsabile acquisti;
- Responsabile commessa;
- Responsabile tecnico;
- Capo squadra.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure adottate dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Procedura "Tesoreria e Finanza"

La gestione della Tesoreria persegue la finalità di gestire i flussi finanziari nell'immediato o nel brevissimo periodo, di modo da controllare e ottimizzare l'utilizzo delle disponibilità liquide e linee di credito.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Scopo della Procedura è, dunque, quello di attuare e garantire un effettivo controllo di tutte le attività amministrativo-contabili inerenti la gestione degli incassi e pagamenti nel rispetto delle scadenze e delle condizioni previste negli accordi contrattuali con fornitori e clienti, Conti Correnti, Flussi Finanziari ecc.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:

- devono essere adeguatamente tracciate le operazioni finanziarie o commerciali che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell’antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- sono stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità dei principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell’uso per importi non significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.

Procedura “Gestione contabilità e Predisposizione del bilancio”

Scopo della Procedura è di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi specifici di comportamento e di controllo interno ai quali il personale della Società deve attenersi nella gestione dei sistemi e delle risorse contabili in modo da garantire un adeguato controllo amministrativo, fiscale e finanziario della stessa.

Essa si applica ai soggetti aziendali che, nell’espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire o comunque espletare attività che rientrano nella Gestione della Contabilità e Predisposizione del Bilancio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione;
- gestione anagrafica fornitori;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- registrazione delle fatture e delle note di credito;
- controlli sulla regolarità delle fatture;
- liquidazione delle fatture;
- archiviazione della documentazione a supporto delle fatture;
- gestione degli incassi;
- riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto;
- adempimenti fiscali.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE IX

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

ART. 25 *NOVIES* D.LGS. 231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, con l'art. 15, comma 7 lettera c), ha aggiunto all'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 l'Art. 25 *novies* relativo ai "Delitti in materia di violazione del diritto di autore".

Il *Risk Assessment* condotto dalla Società al fine di individuare quali fra le fattispecie elencate all'art. 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001 siano ad essa potenzialmente applicabili, ha evidenziato che i reati astrattamente configurabili nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. sono quelli di seguito elencati.

Art. 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633, primo comma, lettera a) *bis*, terzo comma - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

comma 1: *Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma;*

lettera a) *bis*: *mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*

comma 3: *La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000) (204) , se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione dell'autore.*

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma sanziona chiunque immette in un sistema telematico opere protette da diritto d'autore ovvero parti di esse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, pubblica sui canali web o sui *social network* della Società opere altrui senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni o aver corrisposto i previsti diritti di sfruttamento.

Art. 171 bis legge del 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Sanzione applicabile all'Ente

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma prevede diverse condotte tipiche. Ai sensi della stessa è punito chiunque: al fine di trarne profitto, duplichi o diffonda programmi privi di contrassegno SIAE; rimuova i dispositivi di protezione di detti programmi; trasferisca per sé o per altri il contenuto di una banca dati protetta, ovvero lo estragga e lo reimpieghi in violazione delle norme sul diritto d'autore.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, utilizza a scopo commerciale o imprenditoriale materiale duplicato senza previa autorizzazione della SIAE.

Art. 171 *ter* legge del 22 aprile 1941, n. 633

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Visto il livello di dettaglio della fattispecie incriminatrice appare superfluo riportare una descrizione del reato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, nell'interesse della stessa, in occasione della partecipazione a convegni, fiere, mostre e altre iniziative a carattere pubblico, predispone materiale (ad es. presentazioni) in violazione delle norme sul diritto d'autore.

Art. 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.*

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma prevede diverse condotte tipiche. Ai sensi della stessa è punito chiunque non comunichi entro i termini stabiliti dalla legge i dati necessari all'identificazione dei supporti utilizzati dalla Società, ovvero dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi sopra citati.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, utilizza a scopo commerciale o imprenditoriale materiale *duplicato* senza darne comunicazione alla SIAE.

Art. 171 *octies* legge del 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma prevede diverse condotte tipiche. Ai sensi della stessa è punito chiunque: al fine di trarne profitto, duplichi o diffonda programmi privi di contrassegno SIAE; rimuova i dispositivi di protezione di detti programmi; trasferisca per sé o per altri il contenuto di una banca dati protetta, ovvero lo estraiga e lo reimpieghi in violazione delle norme sul diritto d'autore.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

2. Le Aree a Rischio

Di seguito i processi/aree considerati a rischio reato:

Major Process: Sistemi ICT

Process/Area a Rischio: Gestione Sistemi ICT

Sub Process/Attività Sensibile: Sviluppo applicazioni e interventi di infrastruttura ICT; Gestione *database*.

3. Funzioni Aziendali coinvolte

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni aziendali che, direttamente o indirettamente, si ritengono essere esposte al rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25 *novies* del D.Lgs. n. 231/2001. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati in questione possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti:

- Responsabile ICT.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure adottate dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Procedura "**Sistemi di Information and Communication Technology**"

La Procedura ha lo scopo di regolamentare il processo di autorizzazione e gestione delle utenze per l'accesso ai sistemi informatici contenenti dati aziendali di qualsiasi natura, al fine di garantire:

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- la corretta identificazione e autenticazione di tutto il personale della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., collaboratori interni ed esterni che hanno accesso ai dati e alle informazioni aziendali gestite per mezzo dei sistemi informatici;
- la validità delle autorizzazioni per l'accesso ai dati;
- l'assegnazione a ciascun utente, interno od esterno che ne sia autorizzato, ai giusti canali informatici;
- la verifica del corretto mantenimento degli accessi;
- l'inaccessibilità, sia da parte di dipendenti che di terzi, ai sistemi e alle reti aziendali non consentiti e/o non autorizzati di modo da impedire inoltre l'installazione di programmi che possano arrecare danni alla rete e ai sistemi aziendali stessi.

Oltre a quanto appena esposto, la Società richiede la massima riservatezza delle notizie, dati e informazioni che costituiscono il patrimonio aziendale o che riguardano il business al fine di garantire tale principio, anche in linea con le prescrizioni in materia (D.Lgs. 196/2003) di protezione e tutela dei dati personali dei terzi trattati con sistemi informatici.

Ai sensi della presente Procedura è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 24 *bis* del D.lgs. 231/2001.

A titolo semplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcuni dei principi generali di comportamento contenuti all'interno della Procedura:

- il personale che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sia coinvolto nelle attività di gestione dei sistemi informatici, è tenuto a operare nel rispetto di leggi e normative nazionali ed internazionali vigenti, nonché di principi di correttezza, accuratezza, trasparenza e massima disponibilità, collaborazione e diligenza;
- trattare i dati personali in modo lecito, secondo correttezza, nei limiti delle funzioni lavorative di relativa competenza;
- non duplicare e/o diffondere dati aziendali ed i software installati sui pc aziendali, in quanto di proprietà della Società stessa;
- non accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- non modificare o alterare in alcun modo i software della P.A. o i programmi di interfaccia con quelli della PA per accessi indebiti alle banche dati della P.A., ovvero per trattamento di dati non consentito o non conforme alle finalità definite dalla P.A. stessa.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE X

REATI AMBIENTALI

ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. 7 giugno 2011, n. 121, il quale ha recepito le Direttive Europee sulla tutela penale dell'ambiente e sull'inquinamento provocato dalle navi e ha introdotto, nel D.Lgs. 231/2001, l'art. 25 *undecies*, in relazione alla responsabilità c.d. amministrativa degli Enti per la commissione di determinati reati ambientali.

L'articolo 25 *undecies* elenca una serie di comportamenti in grado di configurare responsabilità dell'Ente richiamando *per relationem* norme contenute in altri atti di legge: D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, L. 28 dicembre 1993, n. 549, L. 7 febbraio 1992, n.150, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202.

La Legge 22 maggio 2015 n. 68, ha inoltre integrato il novero dei reati previsti dall'art. 25 *undecies* mediante l'introduzione del titolo VI *bis* del codice penale.

Dall'analisi preliminare è emersa l'applicabilità solo parziale di alcune delle fattispecie di reato previste dal Decreto sopra citato.

Ed infatti, in relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più a rischio - e di seguito più specificamente individuate - risultano essere:

- a) attività di Esecuzione dei lavori;
- b) attività di Monitoraggio ambientale;
- c) attività di Controllo ambientale.

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., al fine di dimostrare che la Società gode di un sistema di gestione ambientale adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e con lo scopo di non incorrere nelle responsabilità previste per i reati ambientali *ex* D.Lgs. 231/2001, ha efficacemente e volontariamente aderito alla norma UNI EN ISO 14001:2004.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

1.1. Codice Penale

Art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 250 a 600 quote

- sanzioni interdittive: per un periodo non superiore ad un anno, interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La condotta punisce chiunque provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale che costituisca compromissione o deterioramento dei beni ambientali specificamente indicati dalla norma. Tale compromissione o deterioramento dovrà essere significativa e misurabile. L'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso. Il reato è punibile anche a titolo di colpa ai sensi dell'art. 452 *quinquies* c.p.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- il personale della Società, nell'interesse della stessa, omette di eseguire i controlli a lui spettanti in ordine alla valutazione dei rischi e degli impatti ambientali diretti o indiretti idonei a provocare un inquinamento ambientale.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Art. 452 quater c.p. - Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 400 a 800 quote

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce chiunque causi un evento distruttivo con effetti dannosi gravi, complessi ed estesi che, sotto il profilo della proiezione offensiva determini, alternativamente, le conseguenze richiamate nei punti da 1) a 3) della norma. Il reato è punibile anche a titolo di colpa ai sensi dell'art. 452 *quinquies* c.p.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

Art. 452 quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da duecento a cinquecento quote
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma in esame estende la responsabilità per i reati di cui agli artt. 452 *bis* e 452 *quater* c.p. nei casi in cui questi siano commessi a titolo di colpa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- il personale della Società, nell'interesse della stessa, compie un'attività diretta all'abbattimento dei costi da cui consegue un'omissione colposa che comporta un danno ambientale.

Art. 452 *sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Sanzione applicabile all'Ente

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

-sanzione pecuniaria: da 250 a 600 quote

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta di chiunque ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri ovvero detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Sono altresì previste diverse aggravanti a seconda che da tale condotta derivi il pericolo di compromissione o deterioramento ambientale ovvero il pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dei casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Ai fini dell'applicazione del reato in esame, per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Descrizione reato

Come descritto dal testo di Legge, è punibile chiunque: uccida, catturi, detenga esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta; distrugga, prelevi, detenga esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Il campo di azione della norma è limitato da:

- c.d. "clausola di esiguità", la quale, stabilendo che "salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie", limita la contestabilità del reato ad azioni particolarmente gravi che colpiscano un alto numero di specie animali o vegetali tale da porre in pericolo l'esistenza della specie stessa; restano escluse dall'applicazione della norma, pertanto, le condotte che riguardino un numero "esiguo" di esemplari;
- clausola "fuori dei casi consentiti" che esclude dalla punibilità uccisioni, distruzioni etc. legate a motivi di salute pubblica, pubblica incolumità etc.

Dunque, se da un lato risultano punibili i comportamenti caratterizzati da un grado di offensività così elevato da porre in pericolo l'esistenza della specie vegetale od animale colpita, dall'altro, in forza della clausola "fuori dei casi consentiti", alcuni comportamenti conformi alla fattispecie criminosa sono giustificati.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Descrizione reato

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

La condotta punisce sia la distruzione dell'habitat²⁰ che il suo deterioramento; in particolare, in quest'ultimo caso, occorre che il comportamento criminoso comprometta la conservazione dello stesso ambiente.

Limita il campo di applicazione della norma:

- clausola “fuori dei casi consentiti”, la quale esclude la punibilità nei casi in cui vi siano provvedimenti amministrativi, Leggi etc... che consentano o impongano di tenere la condotta tipica, ad es. taglio di piante per ragioni di pubblica sicurezza.

Anche per questo reato, come per quello di cui all'art. 727 *bis* c.p., i comportamenti punibili si caratterizzano per un alto grado di offensività; inoltre si evidenzia la presenza della clausola “fuori dei casi consentiti” che giustifica alcune condotte conformi alla fattispecie criminosa.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

1.2 D.Lgs. 152/2006

Art. 137, comma 2, comma 3, comma 5 primo e secondo periodo, 11 e 13 - Scarichi di acque reflue

Questa norma al comma 1 prevede che *“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro”*.

²⁰ Per “habitat all'interno di un sito protetto” s'intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Partendo da questa premessa di carattere generale che punisce l'apertura di scarichi senza autorizzazione, o ad autorizzazione sospesa o revocata, si possono descrivere le singole condotte criminose punibili ai sensi del D.Lgs. 231/01:

comma 2: *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

comma 3: *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'art. 29 quattordicesimo, comma 3 effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

comma 5: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'Autorità Competente a norma dell'art.107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i*

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 5, primo periodo, sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote;
- comma 5, secondo periodo, sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote;
- comma 5, secondo periodo, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

comma 11: Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il **comma 13** riguarda lo scarico in mare da parte di navi o aeromobili, pertanto non coinvolge direttamente la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta diretta all'apertura ovvero all'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali in mancanza di autorizzazione, ovvero in caso di sospensione o revoca della stessa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- Il personale della Società, nell'interesse della stessa, procede allo scarico di acque reflue in assenza dell'autorizzazione prevista dalla legge o in forza di un'autorizzazione scaduta o revocata.

Art. 256 commi 1, lett. a) e b), 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Le condotte criminose punibili ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono:

comma 1: *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 216 è punito:*

a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzioni applicabili all'Ente

- lettera a) sanzione pecuniaria: fino a 250 quote;
- lettera b) sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

comma 3: *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 3, primo periodo, sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote;
- comma 3, secondo periodo, sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

-comma 3, secondo periodo, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

comma 5: *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

comma 6: *Chiunque effettua deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.

Descrizione reato

La norma punisce le attività legate alla raccolta, allo stoccaggio e al trasporto dei rifiuti sanzionando chiunque "tratti" rifiuti inadempiendo alle disposizioni di Legge ovvero in mancanza di autorizzazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il Direttore dei Lavori, al fine di conseguire un profitto per la stessa, nell'ambito di attività di cantiere non rispetta le procedure previste per lo smaltimento dei rifiuti prodotti;

Art. 257 commi 1 e 2 - Bonifica dei siti

Le condotte criminose punibili ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono:

comma 1: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni*

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.

comma 2: Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Descrizione reato

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque, dopo aver causato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (ad esempio a seguito di sversamento di sostanze inquinanti), non attivi le procedure di bonifica previste per legge.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, in seguito ad un inquinamento derivante da sversamento al suolo, non svolge tutte le procedure di bonifica previste dalla legge.

Art. 258 comma 4 secondo periodo - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

comma 4: Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Descrizione reato

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque commetta irregolarità nella tenuta o nella comunicazione dei registri obbligatori e dei formulari previsti dall'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 sul trasporto dei rifiuti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della Società, fornisce dati incompleti o inesatti relativi ai formulari di identificazione dei rifiuti.

Art. 259 comma 1 - Traffico illecito di rifiuti

comma 1: *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Descrizione reato

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque effettui una spedizione di rifiuti senza rispettare le prescrizioni di legge.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

Art. 260 comma 1 e comma 2 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

comma 1: *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

comma 2: *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Questo articolo prevede un'ulteriore sanzione interdittiva: se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del D.Lgs. 152/06, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del D.Lgs. 231/01.

Descrizione reato

Questa norma punisce le associazioni criminose volte alla realizzazione delle condotte descritte all'articolo precedente.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della società, al fine di conseguire un profitto per la stessa corrispondente ad un risparmio sui costi, effettua attività di raccolta, trasporto e successivo smaltimento in assenza dei necessari requisiti previsti dalla legge.
- Il personale della Società, al fine di conseguire un profitto per la stessa, si accorda con soggetti privi di autorizzazione per la gestione di ingenti quantitativi di rifiuti.

Art. 260 bis commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

comma 6: *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

comma 7 secondo e terzo periodo: *Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

comma 8: *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 8, primo periodo: sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- comma 8, secondo periodo: sanzione pecuniaria è da 200 a 300 quote.

Descrizione reato

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque commetta falsità in atti relativi al trasporto dei rifiuti secondo il sistema SISTRI ovvero utilizzi certificati falsi relativi alla natura, composizione, etc. dei rifiuti. È punibile anche chi ometta una o più delle operazioni previste nella normativa SISTRI sulla tracciabilità dei rifiuti.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

Art. 279 comma 5 – Violazioni inerenti limiti di emissione

Questa norma al **comma 2** punisce *“Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione”*.

Partendo da questa premessa di carattere generale in cui viene punito il superamento dei limiti di emissione previsti dalla legge o dalle autorità competenti, si possono descrivere le singole condotte criminose punite ai sensi del D.Lgs. 231/01.

comma 5: *Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.*

Sanzione applicabile all’Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.

Descrizione reato

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque, nell’esercizio di una attività relativa ad uno stabilimento produttivo, violi i limiti di emissione non rispettando le norme a tutela dell’ozono stratosferico.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- Il personale della società, al fine di non incorrere nel sostenimento di costi, non procede alle attività di manutenzione degli impianti permettendo in tal modo emissioni superiori alla quantità consentita dalla legge.

1.3 Legge n. 150/1992

Questa Legge riguarda il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Si ritiene pertanto che le fattispecie di reato indicate dalla stessa non possano configurare responsabilità amministrative o penali per la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. in quanto attività estranee ai processi della Società.

1.4 Legge n. 549/1993

Art. 3 comma 6 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

comma 1: *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

Partendo da questa premessa di carattere generale che regola l'importazione, l'esportazione nonché la detenzione delle sostanze lesive, si possono descrivere le singole condotte criminose punite ai sensi del D.Lgs. 231/01.

comma 2: *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

comma 3: *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla*

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].

comma 4: L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

comma 5: Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

comma 6: Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Descrizione reato

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque nell'esercizio di una attività volta alla produzione, al consumo, alla esportazione, alla detenzione, o alla commercializzazione delle sostanze lesive indicate dalla tabella A allegata alla stessa Legge 549/93 (ad esempio idrocarburi completamente alogenati

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

contenenti fluori e cloro CFC) non rispetti le prescrizioni disposte dal Regolamento CEE 3093/94 in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

1.5 D.Lgs. 202/2007 – inquinamento provocato dalle navi

Questo Decreto legislativo punisce chiunque, a titolo doloso o colposo, versi in mare sostanze inquinanti durante la navigazione (ad esempio idrocarburi, o altre sostanze liquide nocive); pertanto le fattispecie di reato indicate dallo stesso Decreto non possono configurare responsabilità amministrative o penali per la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. in quanto attività estranee ai processi della stessa.

2. Le Aree a Rischio

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società.

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure adottate dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., atte a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall' art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/2001 in materia di Reati Ambientali così come individuati durante il *Risk Assessment*²¹.

²¹ Con apposito *Risk Assessment*, al fine di ottenere una rappresentazione veritiera dei potenziali rischi di commissione di uno o più reati ambientali nella Società, si è eseguita un'analisi ragionando sui singoli processi aziendali.

Si è così proceduto, in via preliminare, mediante l'individuazione dei processi a rischio reato ambientale sulla base delle indicazioni fornite dalla Mappa dei Processi Aziendali e valutazione della idoneità a prevenire la commissione dei reati ambientali delle procedure interne correlate ai processi e conseguente implementazione e/o predisposizione nuova procedura se necessaria (gap analysis - GAP).

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

Major Process: Gestione Esecuzione lavori

- Process/Area a Rischio: Gestione Commessa

Sub Process/Attività Sensibile: Acquisizione della commessa; Gestione delle commesse; Pianificazione del lavoro; Conduzione del cantiere; Gestione dei materiali; Identificazione e segregazione dei materiali non conformi; Variazioni in corso d'opera; Chiusura Cantiere; Validazione del processo.

-Process/Area a Rischio: Gestione Cantiere

Sub Process/Attività Sensibile: Movimentazione dei materiali in cantiere; Immagazzinamento e conservazione materiali sul cantiere.

-Process/Area a Rischio: Gestione strumenti e apparecchiature

Sub Process/Attività Sensibile: Classificazione delle apparecchiature; Identificazione delle apparecchiature; Taratura della strumentazione di nuova acquisizione; Taratura o verifica periodica degli strumenti; Azioni correttive per prove collaudi eseguiti con apparecchiature/strumenti di misura starate o in avaria; Controllo straordinario.

Major Process: Sistemi di monitoraggio e controllo

- Process/Area a Rischio: Gestione aspetti ambientali

Sub Process/Attività Sensibile: Individuazione aspetti ambientali; Valutazione dei rischi e degli impatti ambientali diretti; Valutazione dei rischi e degli impatti ambientali indiretti.

3. Funzioni Aziendali coinvolte

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni aziendali che, direttamente o indirettamente, si ritengono essere esposte al rischio di commissione dei Reati Ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001:

- Direttore Generale;
- Responsabile Commessa;
- Capo Squadra;
- Responsabile Manutenzione e Logistica;
- Responsabile Sistema Integrato;
- Responsabile personale.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

4. Presidi e Regole di comportamento

Oltre alle Procedure e ai comportamenti in esse previsti è opportuno ricordare che, a fianco dell'adozione di esse, la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. da diversi anni ha intrapreso un percorso finalizzato alla certificazione volontaria, secondo gli *standard* ISO, dei processi di maggior impatto sull'immagine aziendale.

Tale certificazione rilasciata da un soggetto esterno è considerata un efficace strumento di gestione per favorire un processo di miglioramento continuo dell'organizzazione, assicurando nel contempo standard di servizio e conformità alla normativa vigente.

Il sistema di certificazione è basato su:

- un'organizzazione strutturata di ruoli e responsabilità;
- la valutazione dei rischi;
- l'esistenza di un impianto procedurale;
- la verifica periodica di effettività del sistema di controllo interno, da auditor interni ed esterni.

Di seguito si riporta una sintesi dei contenuti delle Procedure interne proprie della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. atte a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/01.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE XI

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

ART. 25 DUODECIES DEL D.LGS.231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

Con il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE, che introduce "norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In particolare, il Decreto (art.1, comma 1, lett. b) ha introdotto una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di cui all'art. 22, comma 12 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore, il datore di lavoro che "occupa alle proprie dipendenze" lavoratori stranieri privi dei permessi di soggiorno.

Nello specifico, all'interno del citato art. 22 è stato introdotto il nuovo comma 12 *bis* che stabilisce un aumento, da un terzo alla metà, delle pene previste quando:

- 1) *i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- 2) *i lavoratori occupati sono minori non in età lavorativa;*
- 3) *i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale".*

Oltre a questa novella - in attuazione dell'art. 11 della Dir.2009/52/CE, che imponeva agli Stati di introdurre forme di responsabilità per le persone giuridiche coinvolte nello sfruttamento del lavoro di stranieri irregolari - il D.Lgs. n.109/2012 (art. 2) ha aggiunto all'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01 il nuovo art. 25duodeces, di cui si riporta il testo.

Art. 22, comma 12 *bis*, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) *se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Descrizione reato

Tale norma, richiamando la condotta di cui al comma 12 precedente, secondo il quale è punito il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, prevede un aumento sanzionatorio nei casi in cui i lavoratori siano in numero superiore a tre, siano minori in età non lavorativa ovvero siano sottoposti a condizioni di sfruttamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.:

- La Società accetta l'impiego di personale in numero superiore a tre privo del permesso di soggiorno al fine di ridurre i costi e/o abbreviare i tempi di esecuzione.

Art. 12, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

comma 3: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a) *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
b) *la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
c) *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
d) *gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

comma 3 bis. *Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

comma 3 ter: *La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

comma 5: *Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

Sanzione applicabile all'Ente

- comma 3, 3 bis e 3 ter sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;

- comma 5 sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote;

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Visto il livello di dettaglio della fattispecie incriminatrice appare superfluo riportare una descrizione del reato.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. è stata esclusa.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

2. Le Aree a Rischio

Di seguito i processi/aree considerati a rischio reato:

Major Process: Risorse Umane

- Process/Area a Rischio: Gestione delle Risorse Umane

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione delle Risorse Umane; Rapporti con il personale; Selezione, reclutamento e addestramento; Assunzione del personale; Licenziamento e controversie.

Major Process: Approvvigionamento/Fornitori

- Process/Area a Rischio: Gestione approvvigionamento e valutazione fornitori

Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione fornitori; Emissione e definizione degli ordini di acquisto e dei contratti; Controllo materiali in accettazione; Controllo servizi forniti.

Major Process: Gestione Esecuzione lavori

- Process/Area a Rischio: Gestione Commessa

Sub Process/Attività Sensibile: Acquisizione della commessa; Gestione delle commesse; Pianificazione del lavoro; Conduzione del cantiere; Gestione dei materiali; Identificazione e segregazione dei materiali non conformi; Variazioni in corso d'opera; Chiusura Cantiere; Validazione del processo.

3. Funzioni Aziendali coinvolte

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni aziendali che, direttamente o indirettamente, si ritengono essere esposte al rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. n. 231/2001. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati in questione possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti:

- Direttore Generale;
- Responsabile Personale;
- Responsabile Acquisti;
- Responsabile Commessa;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- Capo Squadra.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure adottate dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Procedura "Gestione del Personale"

La Procedura si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione del processo di gestione del personale.

Obiettivo primario è quello di garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività di selezione e assunzione del personale nonché di gestione dei finanziamenti per la formazione.

Le direzioni/funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla Procedura in oggetto, hanno la responsabilità di osservare e farne rispettare il contenuto, nonché di segnalare al Responsabile della Direzione Risorse Umane eventuali necessità di aggiornamento.

Le Modalità operative disciplinano i comportamenti dei Destinatari al fine di tutelare l'integrità della Società, prevenire comportamenti contrari alla legge o comunque contrari all'etica in cui la Società si riconosce.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:

- deve essere predisposto un *budget* annuale per gli inserimenti di nuovo personale ed eventuali richieste *extra-budget* devono essere formalmente autorizzate da soggetto a ciò facoltizzato;
- eventuali sistemi premianti a dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa

- nell'ambito degli adempimenti relativi alla definizione di nuovi rapporti di lavoro devono essere previsti idonei meccanismi di controllo atti a verificare la regolarità del permesso di soggiorno, o del relativo rinnovo dello stesso, di eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi;
- nel caso di rapporti contrattuali con soggetti terzi (appaltatori, fornitori) devono essere previste apposite clausole che impegnino il soggetto terzo ad avvalersi esclusivamente di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno;

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti prevede:

- la compilazione da parte del candidato, nelle fasi antecedenti l'assunzione, di un'apposita modulistica volta a raccogliere in maniera omogenea le informazioni sui candidati, nonché la verifica dell'eventuale parentela con esponenti della P.A. che hanno rapporti di lavoro costante con la Società;
- un accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo alla Struttura competente che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle Strutture interessate e le valuta in coerenza con il *budget* ed i piani interni di sviluppo;
- diversi livelli autorizzativi all'assunzione e alla risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato e/o dei Dirigenti.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	30.10.2018	Emissione Operativa